

===== AVVERTENZE =====

Newsletter settimanale di Avvertenze <http://avvertenze.aduc.it>

Notizie, riflessioni e guide pratiche per il consumatore:

per conoscere ed aver coscienza dei propri diritti, per combattere le arroganze di ogni tipo.

NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA!

Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti.

Se ci ritieni utili, sostienici con una donazione

<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>

Il numero integrale è scaricabile a questi indirizzi in versione TXT o PDF:

<http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2013-12.txt>

<http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2013-12.pdf>

Servizio di consulenza: <http://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php>

Archivio dal 20-03-2013 al 26-03-2013

2013-12

In questo numero:

- Editoriale.

26-03-2013 12:47 Governo delle mie brame... e i consumatori? I soliti sudditi? Vorremmo un ministero...

http://avvertenze.aduc.it/editoriale/governo+mie+brame+consumatori+soliti+sudditi_21204.php

- Notizie.

<http://avvertenze.aduc.it/notizia/>

- La scheda.

23-03-2013 11:03 GUIDA BREVE ALLA RIABILITAZIONE PENALE

http://sosonline.aduc.it/scheda/guida+breve+alla+riabilitazione+penale_21198.php

22-03-2013 14:22 VIAGGI IN AUTOBUS, NAVE, TRENO O AEREO: I DIRITTI IN AMBITO EUROPEO

http://sosonline.aduc.it/scheda/viaggi+autobus+nave+treno+aereo+diritti+ambito_21195.php

22-03-2013 12:24 VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI

http://sosonline.aduc.it/scheda/viaggi+via+mare+diritti+europei+passaggeri_21194.php

22-03-2013 12:08 VIAGGI IN AUTOBUS: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI

http://sosonline.aduc.it/scheda/viaggi+autobus+diritti+europei+passaggeri_21193.php

- Vignetta

25-03-2013 17:35 Il cibo che fa bene

http://www.aduc.it/vignetta/cibo+che+fa+bene_21202.php

- Giannino

25-03-2013 15:56 Cipro

http://www.aduc.it/giannino/cipro_21201.php

- Comunicati

20-03-2013 12:38 Grasso e Boldrini rinunciano all'appartamento di servizio. La scelta costerà di più al contribuente

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/grasso+boldrini+rinunciano+all+appartamento_21184.php

20-03-2013 12:50 Doppio forno crematorio a Bovolenta (Pd), il Sindaco rispetti la legge per il risanamento dell'aria

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/doppio+forno+crematorio+bovolenta+pd+sindaco_21185.php

21-03-2013 12:07 Cannabis, Tribunale di Ferrara: non punibile coltivazione per uso personale. Nuova giurisprudenza?

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/cannabis+tribunale+ferrara+non+punibile_21189.php

21-03-2013 12:37 Agriturismo a Pasqua. attenzione alle fregature!

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/agriturismo+pasqua+attenzione+alle+fregature_21190.php

22-03-2013 11:30 Acqua. Oggi la giornata mondiale. Poi, se ne riparlerà il prossimo anno

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/acqua+oggi+giornata+mondiale+poi+se+ne+riparlera_21192.php
22-03-2013 14:44 Viaggi in autobus, nave, treno o aereo: i diritti in ambito europeo. Nuova scheda pratica dell'Aduc

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/viaggi+autobus+nave+treno+aereo+diritti+ambito_21197.php
25-03-2013 12:25 Viaggi last minute. Consigli

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/viaggi+last+minute+consigli_21200.php
26-03-2013 11:01 Turismo. Noleggiare un'auto. Istruzioni per l'uso

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/turismo+noleggiare+auto+istruzioni+uso_21203.php

- Articoli

20-03-2013 08:48 Conti di deposito - aggiornamento marzo 2013
http://avvertenze.aduc.it/articolo/conti+deposito+aggiornamento+marzo+2013_21182.php

20-03-2013 16:56 Stupefacenti, coltivazione e ingente quantità. La Cassazione ed il quantitativo 'prevedibile'
http://avvertenze.aduc.it/articolo/stupefacenti+coltivazione+ingente+quantita_21187.php

21-03-2013 11:09 Immigrazione. Poligamia e ricongiungimento familiare: Corte Cassazione nega ricongiungimento anche se a chiederlo e' il figlio
http://avvertenze.aduc.it/articolo/immigrazione+poligamia+ricongiungimento+familiare_21188.php

21-03-2013 14:28 Legalizzare tutte le droghe. Intervista a Jeffrey Miron
http://avvertenze.aduc.it/articolo/legalizzare+tutte+droghe+intervista+jeffrey+miron_21191.php

22-03-2013 14:30 Adhd (deficit di attenzione e iperattività), Kiwanis e Aifa alleati per i bambini
http://avvertenze.aduc.it/articolo/adhd+deficit+attenzione+iperattivita+kiwanis+aifa_21196.php

25-03-2013 11:03 Stupefacenti: uso esclusivamente personale e lieve entità. Commento alla sentenza di Cassazione n. 9723/13
http://avvertenze.aduc.it/articolo/stupefacenti+uso+esclusivamente+personale+lieve_21199.php

- Notizie

20-03-2013 12:15 GRAN BRETAGNA/Annusa e denuncia il vicino che coltiva marijuana. Iniziativa polizia
http://avvertenze.aduc.it/notizia/annusa+denuncia+vicino+che+coltiva+marijuana_127069.php

20-03-2013 12:18 U.E./Narcotraffico maggiore business malavita. Europol
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcotraffico+maggiore+business+malavita+europol_127070.php

20-03-2013 12:21 ITALIA/Staminali. Giudice Livorno da' ok per cure Sofia
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+giudice+livorno+ok+cure+sofia_127071.php

20-03-2013 14:23 ITALIA/Cresce traffico su mobile e sms. Agcom
http://avvertenze.aduc.it/notizia/cresce+traffico+mobile+sms+agcom_127072.php

20-03-2013 14:29 MONDO/Bibite zuccherate provocano 180.000 decessi nel 2010. Studio
http://avvertenze.aduc.it/notizia/bibite+zuccherate+provocano+180+000+decessi+nel_127073.php

20-03-2013 20:10 USA/Staminali per riparare il tessuto cardiaco infartuato
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+riparare+tessuto+cardiaco+infartuato_127074.php

21-03-2013 10:04 GRAN BRETAGNA/Vini cinesi nel catalogo del piu' vecchio negozio britannico
http://avvertenze.aduc.it/notizia/vini+cinesi+nel+catalogo+piu+vecchio+negozio_127075.php

21-03-2013 11:54 MESSICO/Narcoguerra. Il presidente chiede un anno per ridurre la violenza criminale
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+presidente+chiede+anno+ridurre+violenza_127076.php

21-03-2013 11:57 MESSICO/Narcoguerra. Fermata bambina di 11 anni che vendeva crack
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+fermata+bambina+11+anni+che+vendeva_127077.php

21-03-2013 12:53 U.E./Le regioni piu' ricche d'Europa. Eurostat
http://avvertenze.aduc.it/notizia/regioni+piu+ricche+europa+eurostat_127078.php

21-03-2013 19:36 ITALIA/Ministro proroga chiusura OPG e trattamenti staminali gia' avviati
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ministro+proroga+chiusura+opg+trattamenti+staminali_127079.php

22-03-2013 10:41 ITALIA/Droghe. Dda E.Romagna: responsabile anche chi consuma
http://avvertenze.aduc.it/notizia/droghe+dda+romagna+responsabile+anche+chi+consuma_127080.php

22-03-2013 10:46 ITALIA/Immigrati. Il Belpaese e' poco attraente. CIR
http://avvertenze.aduc.it/notizia/immigrati+belpaese+poco+attraente+cir_127081.php

22-03-2013 19:10 ITALIA/Come la cocaina danneggia il cervello. Studio
http://avvertenze.aduc.it/notizia/come+cocaina+danneggia+cervello+studio_127082.php

22-03-2013 19:26 FRANCIA/Legalizzazione autocoltivazione. I Cannabis Social Club davanti alle Prefetture
http://avvertenze.aduc.it/notizia/legalizzazione+autocoltivazione+cannabis+social_127083.php

22-03-2013 19:29 USA/Distributori automatici di cannabis terapeutica in California
http://avvertenze.aduc.it/notizia/distributori+automatici+cannabis+terapeutica_127084.php

22-03-2013 19:32 ITALIA/Staminali. Nuovo via libera di un giudice al metodo Stamina
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+nuovo+via+libera+giudice+al+metodo_127085.php

22-03-2013 19:35 ITALIA/Medico deve sempre informare genitori se feto e' malato. Cassazione
http://avvertenze.aduc.it/notizia/medico+deve+sempre+informare+genitori+se+feto_127086.php

23-03-2013 10:15 GRAN BRETAGNA/Cento chili di carne di cavallo falsamente etichettata come manzo

http://avvertenze.aduc.it/notizia/cento+chili+carne+cavallo+falsamente+etichettata_127087.php
24-03-2013 13:53 ITALIA/Staminali. Petizione per le cure compassionevoli
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+petizione+cure+compassionevoli_127088.php
24-03-2013 18:45 MESSICO/Narcoguerra. Sette cadaveri a Uruapan/Michoacan
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+sette+cadaveri+uruapan+michoacan_127089.php
25-03-2013 09:08 FRANCIA/Acqua in bottiglia. 10% contiene pesticidi e farmaci. Indagine
http://avvertenze.aduc.it/notizia/acqua+bottiglia+10+contiene+pesticidi+farmaci_127090.php
25-03-2013 16:05 GRAN BRETAGNA/Staminali. Liquido amniotico cura malattie bimbi prematuri
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+liquido+amniotico+cura+malattie+bimbi_127091.php
25-03-2013 16:07 ITALIA/Staminali. Signo contro decreto del Governo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+signo+contro+decreto+governo_127092.php
26-03-2013 09:09 USA/Lotta alle malattie trasmissibili. Fondazione Gates lancia bando per nuovo preservativo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/lotta+alle+malattie+trasmissibili+fondazione+gates_127093.php
26-03-2013 10:46 AMERICHE/Narcoguerra. Maggiore cooperazione Usa/Messico
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+maggiore+cooperazione+usa+messico_127094.php
26-03-2013 12:57 SVEZIA/Staminali. Ringiovanire il sangue con riprogrammazione cellule
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+ringiovanire+sangue+riprogrammazione_127095.php

LE PETIZIONI DELL'ADUC

Sono due, e sul sito c'è la documentazione che ne spiega i motivi e vi chiede di firmarle.
Vi riportiamo uno stralcio di quanto troverete sul sito.

ONU / VATICANO

La petizione chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di modificare lo status del Vaticano, da "Stato non membro, Osservatore Permanente" con potere di voto, a Organizzazione non governativa con potere consultivo.

<http://avvertenze.aduc.it/info/vaticano.php>

PER L'ABOLIZIONE DEL CANONE RAI

La petizione rivolta a Camera e Senato chiede l'abolizione del canone/tassa Rai

<http://tlc.aduc.it/rai/>

Ricordiamo ai lettori che sul portale sono in lettura sei canali tematici e sei sottocanali con informazioni e consigli quotidiani, tutti editi dall'Aduc:

- Avvertenze

<http://avvertenze.aduc.it>

Per conoscere i propri diritti e combattere le arroganze di ogni tipo

Sottocanali:

- Rimborso Windows: <http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/>

- Censura: <http://avvertenze.aduc.it/censura/>

- Immobili: <http://avvertenze.aduc.it/immobili/>

- Investire Informati

<http://investire.aduc.it>

Informazione e consulenza finanziaria

- Salute

<http://salute.aduc.it>

Uno spazio di informazione e discussione basato su un principio essenziale: solo l'individuo può disporre della propria salute. Oltre alla ricerca con le cellule staminali, alla clonazione, all'eutanasia e alla lotta al dolore, ADUC Salute informa su temi come fecondazione assistita, interruzione di gravidanza, tossicodipendenza, contraccezione, sessualità, etc.

Sottocanali:

- Eutanasia: <http://salute.aduc.it/eutanasia/>

- Cellule staminali: <http://salute.aduc.it/staminali/>

- Droghe

<http://droghe.aduc.it>

Notizie quotidiane sulle droghe con attenzione alla situazione internazionale, alle diverse realtà, ai traffici, all'andamento della "war on drugs", ai sistemi di produzione e di spaccio delle sostanze stupefacenti.

- Telecomunicazioni

<http://tlc.aduc.it>

I diritti degli utenti di tv, Internet e telefonia

Sottocanali:

- Stop al canone Rai: <http://tlc.aduc.it/info/specialecanonerai.php>

- Immigrazione

<http://immigrazione.aduc.it>

Diritti degli stranieri in Italia

EDITORIALE

26-03-2013 12:47 **Governo delle mie brame... e i consumatori? I soliti sudditi? Vorremmo un ministero...**



Governo si', governo no. Questo l'andazzo di questi giorni dopo che abbiamo rinnovato il Parlamento. Qualcosa verra' fuori e non spetta a noi auspicare che sia con o senza il Pd, il Pdl, il M5S, etc. Ma spetta a noi far presente, a chi ci sta provando, che probabilmente occorrera' che sia piu' adeguato agli indirizzi della Comunita' Europea in materia di diritti degli utenti e consumatori. Ce lo siamo sempre chiesti: perche' nella Commissione Ue c'e' sempre un commissario in materia e cosi' non accade mai nei nostri governi? Ma solo negli ambiti ministeriali, con la coptazione di alcune associazioni che vanno a costituire il Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti) presso un qualche ministero che abbia a che fare con lo sviluppo economico. Perche' il Governo deve delegare, e in un certo modo finanziario, associazioni private esterne che in teoria portino il loro contributo in materia, e non si assume invece direttamente una responsabilita', cosi' come fanno anche in Germania o Francia, per esempio? Noi crediamo che cio' accada per una sottovalutazione dei diritti legati ad utenti e consumatori, con una prevalenza a considerare l'economia non tanto dalla parte dei fruitori ma dei produttori; salvo poi dare un contentino a qualche associazione che si ritrova poi nell'imbarazzante ruolo di essere controllore e controllato; ruolo per il quale -come Aduc- abbiamo sempre convintamente rinunciato, rivendicando la necessaria caratteristica privata ed autofinanziata per affrontare le controversie e le problematiche relative a pubbliche istituzioni spesso vessatorie e compromesse.

La situazione -di fatto- e' che in materia di questi diritti c'e' e continua ad esserci una impasse, col contentino ad alcune associazioni che -sempre di fatto- hanno cosi' calmato rivendicazioni e istanze.

Superare questa situazione e' semplice: fare come la Commissione Europea, istituire un ministero ad hoc, e quindi fare piazza pulita di tutti i vari questuanti delle prebende pubbliche. I cittadini, poi, se vogliono si possono organizzare -come facciamo noi di Aduc- per meglio controllare e stimolare la pubblica istituzione, MA SENZA FARNE PARTE, NEANCHE CON UNA QUALCHE FORMA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO (come, per esempio, il 5 per mille). Questo e' determinante.

([Vincenzo Donvito](#))

LA SCHEDA PRATICA

23-03-2013 11:03 **GUIDA BREVE ALLA RIABILITAZIONE PENALE**

Riteniamo importante che il cittadino sappia quali siano i propri diritti ed i propri doveri dinanzi alla legge per i reati in tema di stupefacenti.

Proprio per questo motivo, abbiamo redatto un vademecum pratico per comprendere al meglio l'istituto della riabilitazione.

Numerosi assistiti, infatti, si rivolgono a noi chiedendoci se rimarranno per sempre "segnati" da un processo penale, ovvero se esiste uno strumento che possa "cancellare" quello che, dopo molto tempo, sembra un brutto ricordo.

Proprio a questo scopo serve la Riabilitazione.

1. COSA SI INTENDE PER RIABILITAZIONE?

L'istituto della riabilitazione penale è la procedura che consente a coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato di chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, conseguentemente, l'estinzione degli stessi.

E' opportuno comunque esaminare nel dettaglio la disciplina ponendo particolare attenzione ai requisiti che legittimano la richiesta.

In sostanza, la riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la legge disponga diversamente).

La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l'ha emessa (ex art. 193 disp. Att. Codice di Procedura Penale).

2. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIABILITAZIONE?

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell'esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come da previsione dell'art. 99 del Codice Penale.

Il termine è maggiorato a dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito

(art. 56, IV comma, del Codice Penale), si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 163 del Codice Penale.

La riabilitazione non può però essere concessa quando il condannato:

- 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
- 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

3. SERVE LA BUONA CONDOTTA?

Sì! Una delle condizioni richieste per ottenere la riabilitazione è che il soggetto condannato abbia fornito prova di aver tenuto una buona condotta successivamente alla data del commesso reato.

In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che non è sufficiente la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma deve essere instaurato e mantenuto uno stile di vita improntato all'osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alla base di ogni proficua e ordinata convivenza sociale, anche laddove le medesime non abbiano rilevanza penale e non siano quindi penalmente sanzionate (Cassazione Penale n. 196/02).

Pertanto, ai fini della decisione del Giudice diverrà rilevante ogni aspetto della condotta del condannato.

Tanto più acquisiranno importanza eventuali condanne e denunce per fatti successivi alla sentenza, le quali tuttavia non costituiranno di per se elemento ostativo alla concessione della riabilitazione, ma saranno valutate caso per caso e discrezionalmente dal Giudice (Cassazione Penale n. 46270/07).

4. COME DARE LA PROVA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO (LADDOVE CI SIA QUALCUNO/QUALCOSA DA RISARCIRE)?

Il risarcimento del danno – laddove ci sia una persona offesa – deve essere dimostrato con dichiarazione della parte lesa o deve essere data prova dell'avvenuto pagamento tramite assegno con dichiarazione della banca o mediante esibizione dell'avvenuta offerta reale da parte dell'Ufficiale Giudiziario, oppure deve risultare l'avvenuto risarcimento nella sentenza stessa.

Deve inoltre risultare adempiuto l'eventuale obbligo civile derivante dal reato.

Il richiedente può tuttavia dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di risarcire il danno o di adempiere l'obbligo civile di cui sopra.

E' condivisibile in tal senso la tesi secondo cui le condizioni economiche e personali del reo siano rilevanti sia nell'ipotesi in cui rendano impossibile il risarcimento integrale del danno sia nel caso in cui siano di ostacolo al solo risarcimento parziale. Si pensi, con riferimento a tale ultima ipotesi, a quei danni di così rilevante entità che non possono essere risarciti in toto.

5. QUAL'E' LA PROCEDURA?

Dopo aver depositato l'istanza per la riabilitazione, l'istruttoria è integralmente a carico dell'ufficio del Tribunale di Sorveglianza competente che provvede all'acquisizione delle copie delle sentenze, dei certificati del campione penale ecc. e può durare alcuni mesi.

Al termine dell'istruttoria viene fissata udienza di trattazione; di essa viene data comunicazione all'interessato che ha presentato domanda.

All'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore di fiducia o di Ufficio; anche in questo ultimo caso l'interessato dovrà comunque corrispondere il compenso riguardante l'onorario al difensore, salvo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dal Tribunale. L'ordinanza con la quale viene decisa la richiesta di riabilitazione viene comunicata al richiedente ed a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario, a cura dell'ufficio.

6. ATTENZIONE LA RIABILITAZIONE E' REVOCABILE!

La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un'altra pena più grave.

7. IPOTESI DI RIABILITAZIONE RAPIDA

Se la pena inflitta non è superiore a 1 anno ed il danno è stato interamente riparato prima della sentenza di primo grado, la pena rimane sospesa per un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di quel termine.

IN ESTREMA SINTESI

Il richiedente – si consiglia per mezzo di un legale – deve depositare istanza scritta, in carta semplice, ma la documentazione prevista ai fini della concessione del beneficio viene acquisita d'ufficio (l'iter dura alcuni mesi).

Resta alla parte solo l'onere della prova sulla sussistenza delle condizioni per ottenere la riabilitazione (ovvero il risarcimento del danno) mentre il giudizio di concessione del beneficio è rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice.

La domanda va presentata alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza dell'interessato.

Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, *avvocati di [Ascia \(Associazione sensibilizzazione canapa autoprodotta\)](#)*

22-03-2013 14:22 VIAGGI IN AUTOBUS, NAVE, TRENO O AEREO: I DIRITTI IN AMBITO EUROPEO

Di recente la normativa europea si è arricchita di alcuni regolamenti inerenti il trasporto passeggeri (via mare e via bus) che vanno a completare il quadro normativo già esistente (inerente il trasporto via treno e via aereo) e impongono la necessità di fornire al passeggero, oltre ad un approfondimento dei suoi diritti in ogni singolo ambito, un riassunto schematico.

Le norme entrate in vigore riguardano i diritti di chi viaggia in autobus (Regolamento UE 181/2011 operativo dal 1/3/2013), i diritti di chi viaggia via mare (Regolamento UE 1177/2010 operativo dal 18/12/2012) e le responsabilità dei vettori in caso di incidente nei trasporti via mare (Regolamento CE 392/2009 operativo dal 31/12/2012).

Esse dettano diritti uniformi relativamente a viaggi che avvengono in territorio europeo, più precisamente a

viaggi che partono od arrivano in un Paese europeo. E' lasciata la possibilita' ai singoli Paesi di prevedere alcune deroghe per quanto riguarda i trasporti interni.

Questi gli ambiti su cui i Regolamenti si pronunciano:

- principi generali di non discriminazione dei viaggiatori;
- informazioni minime da fornire ai viaggiatori;
- diritti in caso di cancellazione o ritardo del viaggio;
- diritti in caso di incidente con decesso del viaggiatore o danno alla persona o al bagaglio;
- diritti particolari dei viaggiatori disabili o con mobilita' ridotta;
- modalita' di trattamento dei reclami con tempi per l'invio e per la risposta.

Per approfondimenti -indice scheda:

[VIAGGI IN AUTOBUS](#)

[VIAGGI VIA MARE](#)

[VIAGGI IN TRENO](#)

[VIAGGI IN AEREO](#)

VIAGGI IN AUTOBUS

Dal 1/3/2013 si applicano a livello europeo le regole sancite dal Regolamento UE 181/2011.

Per i viaggi su tratte di linea (con percorso e fermate prestabilite) superiori a 250 km, in caso di cancellazione, ritardo oltre 120 minuti od overbooking il passeggero ha diritto di scegliere tra queste due soluzioni:

- trasporto verso la destinazione finale senza costi aggiuntivi, a condizioni simili, il prima possibile, oppure
- rimborso del prezzo del biglietto e, se necessario, ritorno gratuito in autobus verso il primo punto di partenza, il prima possibile. Il rimborso deve avvenire subito o comunque entro 14 giorni dalla richiesta del passeggero.

Se il gestore non rende disponibile la scelta tra le due soluzioni, al passeggero e' dovuto il rimborso del biglietto piu' un rimborso forfettario pari al 50% del prezzo del biglietto, entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento.

Se il viaggio ha una durata prevista superiore a 3 ore, in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti il gestore deve offrire gratuitamente:

- pasti, spuntini, bevande in quantita' ragionevole rispetto ai tempi di attesa o di ritardo. Se non presenti sull'autobus o presso la stazione, i cibi vanno comunque procurati.
- se necessario, sistemazione in albergo o altro alloggio, con trasporto incluso. Il gestore puo' fissare un proprio limite di spesa per ciascun passeggero di 80 euro a notte, per massimo due notti, per l'alloggio.

Altri diritti, come quelli speciali per passeggeri disabili o con mobilita' ridotta, si applicano a tutti i tipi di viaggio, sia su tratte "di linea" che occasionali, anche inferiori ai 250 km.

Per dettagli su tutti i diritti si veda la scheda

[VIAGGI IN AUTOBUS: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI](#)

VIAGGI VIA MARE

Dal 18/12/2012 si applicano a livello europeo le regole sancite dal Regolamento UE 1177/2010.

Esse riguardano tutti i viaggi via nave, a condizione che il porto di partenza od arrivo sia collocato in un paese UE. Sono comprese anche le crociere, con alcune eccezioni proprio riguardo alle tutele in caso di viaggio annullato o ritardato (ricordiamo che le crociere sono, in ogni caso, tutelate dalle norme sui pacchetti viaggio del codice del turismo).

In caso di cancellazione del viaggio o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti al passeggero deve essere offerta la scelta tra:

- trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, appena possibile e senza alcun supplemento oppure
- rimborso del prezzo del biglietto e, se opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, prima possibile.

In caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, il passeggero ha diritto ad un rimborso minimo del 25% del prezzo del biglietto, quando il ritardo e' di almeno:

- un'ora in un viaggio di durata complessiva fino a quattro ore;
- due ore in un viaggio di durata complessiva tra quattro e otto ore;
- tre ore in un viaggio di durata complessiva tra otto e ventiquattro ore;

- sei ore in un viaggio di durata complessiva superiore a ventiquattro ore.
Il rimborso minimo arriva fino alla meta' del prezzo del biglietto se i ritardi superano il doppio dei tempi suddetti.

In caso di cancellazione del viaggio o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti al passeggero deve essere offerta assistenza gratuita che consiste in

- spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa.
- se necessario, soggiorno di una o piu' notti a bordo o in una struttura a terra con trasporto compreso. Cio' per massimo tre notti, per un costo a carico del gestore del servizio di massimo di 80 euro a notte.

Dal 31/12/2012, grazie al Regolamento UE 392/2009 che ha ripreso le disposizioni della convenzione di Atene del 1974, sono in vigore inoltre nuove norme di riferimento riguardanti la responsabilita' dei vettori in caso di incidente marittimo con fissazione di tetti massimi per i risarcimenti sia in caso di morte o lesioni dei passeggeri sia in caso di danneggiamento del bagaglio, dell'auto a seguito o delle attrezzature mediche dei passeggeri disabili o con mobilita' ridotta.

Per dettagli su tutti i diritti si veda la scheda

[VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI](#)

VIAGGI IN TRENO

Sono regolati dal Regolamento CE 1371/2007 in vigore dal 3/12/2009.

In caso di ritardo del viaggio di oltre 60 minuti (o di cancellazione del viaggio) il passeggero puo' scegliere tra:

- rimborso integrale del biglietto per la parte del viaggio non effettuata ed anche per le parti gia' effettuate quando il viaggio non risulti piu' utile ai fini del programma originario del passeggero. In tal caso, se parte del viaggio e' gia' stata fatta, deve essere data la possibilita' di tornare al luogo di partenza non appena possibile.

- effettuare il viaggio o proseguirlo (a seconda del caso) con lo stesso treno oppure utilizzando treni con percorsi alternativi (o mezzi sostitutivi, in caso per esempio di soppressione) a condizioni di trasporto non inferiori, non appena possibile o in data successiva.

In quest'ultimo caso il viaggiatore puo' comunque chiedere il rimborso parziale del biglietto, in queste modalita':

- se il ritardo e' compreso tra i 60 e i 119 minuti: rimborso minimo del 25%;
- se il ritardo e' pari o superiore ai 120 minuti: rimborso minimo del 50%.

Il passeggero ha inoltre diritto a ricevere gratuitamente:

- pasti e bevande in quantita' ragionevole rispetto ai tempi di attesa (se disponibili in stazione o sul treno);
- sistemazione in albergo con trasporto compreso, qualora sia necessario un soggiorno di una o piu' notti;
- se il treno e' bloccato sui binari, il trasporto fino alla stazione ferroviaria o ad un punto di partenza alternativo o (a seconda del caso) alla destinazione finale del servizio.

Per dettagli su tutti i diritti si veda la scheda

[TRENI: DIRITTI DEI PASSEGGERI E REGOLE](#)

VIAGGI AEREI

Sono regolati gia' dal 2005 dal Regolamento CE 261/2004 riassunto nella carta dei diritti del passeggero tenuta dall'Enac.

In caso di voli cancellati o negati (overbooking) e' previsto, oltre al rimborso del biglietto, il pagamento di una compensazione pecuniaria di

- euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
- euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
- euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.

e, quando del caso, assistenza tramite

- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

In caso di ritardo prolungato di

- almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km;
- almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km;

- almeno quattro ore di voli internazionali superiori a 3.500 km.
e' dovuta unicamente assistenza, anche se in taluni casi -in virtu' di una sentenza della Corte di Giustizia europea- e' possibile agire in giudizio per chiedere il rimborso previsto in caso di cancellazione.

Per dettagli su tutti i diritti si veda la scheda
[VOLI AEREI: DIRITTI DEI PASSEGGERI E REGOLE](#)

([Rita Sabelli](#))

22-03-2013 12:24 **VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI**

Dal 18/12/2012 e' obbligatoria l'applicazione nei paesi UE del Regolamento UE 1177/2010 che delinea i nuovi diritti dei passeggeri che viaggiano via mare.

Il Regolamento stabilisce come principio generale la non discriminazione tra i passeggeri, in particolare nei confronti dei disabili e delle persone con mobilita' ridotta, categorie a cui viene riservata una particolare assistenza.

Vengono poi sanciti i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del viaggio.

Seguono precisazioni su quali siano le informazioni minime da fornire al viaggiatore e sulle modalita' di presentazione -e di gestione- dei reclami.

Le tutele valgono per i viaggi via mare (su nave, traghetto o altro mezzo purché a motore) con più di 12 passeggeri e con partenza od arrivo in porti situati in paesi dell'UE.

Indice scheda

[VIAGGI COINVOLTI, DEROGHE](#)

[IL BIGLIETTO](#)

[DIRITTI IN CASO DI CANCELLAZIONE, RITARDO, INTERRUZIONE DEL VIAGGIO](#)

[DIRITTI PARTICOLARI DEI PASSEGGERI DISABILI O CON MOBILITA' RIDOTTA](#)

[RECLAMO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO](#)

[RISARCIMENTI IN CASO DI INCIDENTE](#)

[ORGANO DI CONTROLLO](#)

[RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI](#)

VIAGGI COINVOLTI, DEROGHE

Il Regolamento riguarda i passeggeri che viaggiano via nave con "servizi passeggeri" il cui porto di imbarco, o di sbarco, e' situato nel territorio di uno stato membro.

Nel secondo caso, ovvero se sul territorio di uno stato membro si trova il porto di sbarco, e' determinante che il gestore del servizio di trasporto abbia sede nell'UE o comunque presti regolarmente servizi di trasporto da o verso paesi dell'UE.

Per "nave" si intende qualsiasi imbarcazione usata per la navigazione marittima o fluviale, purché dotata di motore (ovvero, per come specifica il Regolamento, di "mezzi di propulsione meccanica").

Per "servizi passeggeri" si intendono i servizi di trasporto commerciale effettuati secondo un orario prestabilito e pubblico.

Il Regolamento si applica anche alle crociere il cui porto d'imbarco si trovi in uno stato membro, con alcune eccezioni (si veda la sezione dei diritti in caso di cancellazione o ritardo).

Il Regolamento NON si applica:

- a viaggi su navi autorizzate a trasportare fino a 12 passeggeri;
- a viaggi su navi il cui equipaggio e' composto da non più di tre persone o dove la distanza complessiva del servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata.
- a viaggi con escursioni e visite turistiche (crociere a parte)
- a viaggi su navi senza mezzi di propulsione meccanica o storiche, d'epoca (originali o riprodotte prima del 1965, con materiali originali e che possano trasportare fino a 36 passeggeri).

Gli stati membri possono prevedere deroghe per non più di due anni (dal 18/12/12) per le navi di stazza

inferiore a 300 t lorde utilizzate nei trasporti interni, a condizioni che i passeggeri godano degli stessi diritti, garantiti da leggi nazionali.

Possono poi esonerare dal Regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico, sempre che siano garantiti ai passeggeri gli stessi diritti, sanciti da leggi nazionali.

IL BIGLIETTO

Come per gli altri servizi di trasporto, anche per il trasporto via mare l'acquisto del biglietto significa accettazione di un contratto.

Il biglietto, cartaceo od elettronico, deve essere emesso senza alcuna discriminazione del passeggero, in base alla sua nazionalità od altro.

DIRITTI IN CASO DI CANCELLAZIONE, RITARDO, INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Il Regolamento stabilisce, in caso di cancellazione, ritardo o interruzione del viaggio, dei diritti di assistenza e rimborso fruibili dai passeggeri.

Informazione

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri il gestore del servizio di trasporto deve informare quanto prima i passeggeri in partenza dai porti, comunque NON oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto.

Deve essere data informazione sulla situazione e -appena possibile- sul nuovo orario di partenza (in caso di ritardo).

Se i passeggeri -a causa del ritardo o della cancellazione- perdono un servizio di trasporto in coincidenza, il gestore deve compiere ogni sforzo possibile per trovare, e dare informazione, su collegamenti alternativi. La comunicazione delle informazioni è particolarmente curata per i passeggeri disabili o a mobilità ridotta.

Trasporto alternativo o rimborso

In caso di cancellazione del viaggio o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti al passeggero deve essere offerta la scelta tra:

- trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, appena possibile e senza alcun supplemento oppure
- rimborso del prezzo del biglietto e, se opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, prima possibile.

Se il viaggio viene interrotto ad un porto successivo rispetto a quello di partenza viene rimborsata solo la parte di biglietto non utilizzata, a meno che non si dimostri che il viaggio, a causa dell'annullamento o del ritardo, è diventato inutile rispetto allo scopo originario del passeggero.

Il rimborso deve avvenire entro sette giorni in contanti, con bonifico bancario elettronico o con assegno bancario. Se c'è il consenso del passeggero il rimborso può anche avvenire tramite consegna di un buono e/o con la resa di altri servizi per lo stesso importo, purché le condizioni del buono siano flessibili per quanto riguarda il periodo di validità.

Assistenza

In caso di cancellazione del viaggio o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti al passeggero deve essere offerta assistenza gratuita che consiste in

- spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa.
- se necessario, soggiorno di una o più notti a bordo o in una struttura a terra con trasporto compreso. Ciò per massimo tre notti, per un costo a carico del gestore del servizio di massimo di 80 euro a notte.

Rimborsi per ritardi all'arrivo

In caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, il passeggero ha diritto ad un rimborso minimo del 25% del prezzo del biglietto, quando il ritardo è di almeno:

- un'ora in un servizio regolare (ovvero "di linea", effettuato ad orari prestabiliti) della durata fino a quattro ore;
- due ore in un servizio regolare di durata tra quattro e otto ore;
- tre ore in un servizio regolare di durata tra otto e ventiquattro ore;
- sei ore in un servizio regolare di durata superiore a ventiquattro ore.

Il rimborso minimo arriva fino alla metà del prezzo del biglietto se i ritardi superano il doppio dei tempi suddetti.

La percentuale e' riferita al prezzo effettivamente pagato per il biglietto; se e' stato acquistato un biglietto "andata e ritorno" e il ritardo si verifica in una sola delle due circostanze, la percentuale e' applicata sulla meta' del prezzo.

In caso di ritardi ripetuti durante il periodo di validita' di un abbonamento il passeggero deve ricevere un rimborso adeguato che deve essere espressamente previsto (anche con riferimento ad un criterio di calcolo) nelle condizioni di viaggio.

Il rimborso avviene dietro presentazione di una domanda da parte del passeggero, entro un mese, in denaro o in buoni a condizioni flessibili. La scelta spetta al passeggero.

Esso deve essere integrale, senza detrazione di costi come tasse, spese telefoniche od altro. L'unica limitazione che puo' essere prevista e' il minimo rimborsabile, che il gestore puo' fissare fino ad un massimo di 6 euro.

Questo rimborso "forfettario" NON impedisce ovviamente al passeggero di chiederne uno ulteriore e personale, fornendo motivazione e documentazione, anche rivolgendosi all'autorita' giudiziaria.

Eccezioni

L'assistenza e tutti gli altri diritti in caso di ritardo o cancellazione del viaggio (informazione a parte) NON sono applicabili ai passeggeri con biglietti aperti finche' l'orario di partenza non e' specificato.

L'assistenza e il rimborso aggiuntivo non sono dovuti se il passeggero e' informato della cancellazione o del ritardo PRIMA dell'acquisto del biglietto, o se la causa della cancellazione o del ritardo e' lo stesso passeggero.

Il soggiorno in strutture pagate dal gestore del servizio (facente parte dell'assistenza) non e' dovuta se la cancellazione o il ritardo sono provocate dalle condizioni meteorologiche avverse che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave. Stessa cosa per il rimborso aggiuntivo del 25% del prezzo del biglietto. In quest'ultimo caso contano anche eventuali circostanze straordinarie che ostacolano il servizio passeggero, imprevedibili ed inevitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Infine i diritti in caso di cancellazione e ritardo (compreso il rimborso per il ritardo all'arrivo) NON si applicano ai viaggi in crociera, del tutto diversi e particolari rispetto al classico trasporto su tratte passeggeri (su un traghetto o nave).

DIRITTI PARTICOLARI DEI PASSEGGERI DISABILI O CON MOBILITA' RIDOTTA

Il Regolamento prevede una serie di diritti particolari per i passeggeri disabili o a mobilita' ridotta, Ogni paese UE puo' comunque prevedere delle deroghe a queste disposizioni per i propri servizi regolari interni, purché le proprie norme assicurino la stessa protezione.

Diritto al trasporto

Il primo diritto sancito dal Regolamento e' che alle persone disabili o con mobilita' ridotta NON puo' essere rifiutata la prenotazione del viaggio o l'emissione del biglietto, ne' puo' essergli chiesto un sovrapprezzo o altri oneri aggiuntivi.

Costituiscono eccezione alla regola:

- rispetto degli obblighi di sicurezza stabiliti in ambito europeo o in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorita' competenti;
- configurazione della nave o delle infrastrutture di accesso (porti, terminali, etc.) che rende impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona disabile o a mobilita' ridotta in condizioni di sicurezza.

Nei casi suddetti la persona disabile o con mobilita' ridotta puo' chiedere di essere accompagnata da altra persona (a sua scelta) che l'assisti in modo da risolvere gli impedimenti. L'accompagnatore puo' viaggiare gratuitamente e possibilmente seduto accanto alla persona che sta assistendo.

Se per i suddetti motivi il viaggio non puo' in alcun modo essere usufruito il gestore (o l'agente di viaggio o l'operatore turistico) devono comunque informare la persona disabile o con mobilita' ridotta riguardo eventuali servizi alternativi utilizzabili.

Dei motivi di impossibilita' deve ovviamente essere immediatamente informata la persona disabile o con mobilita' ridotta; se quest'ultima lo richiede la motivazione deve essere anche comunicata per iscritto entro cinque giorni lavorativi.

Diritti in caso di mancato imbarco

La persona disabile o con mobilità ridotta in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia regolarmente comunicato al gestore del servizio la necessita' di essere assistita, alla quale venga rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilita' o mobilita' ridotta, puo' scegliere tra:

- il rimborso del biglietto (entro sette giorni in contanti o con bonifico elettronico) e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, il prima possibile, oppure
- il proseguimento del viaggio, anche con servizi di trasporto alternativi, fino alla destinazione indicata nel biglietto non appena possibile (tranne quando non praticabile) oppure
- il proseguimento del viaggio come nel punto precedente ma in una data successiva di proprio gradimento.

Il rimborso del biglietto e' dovuto anche in caso di viaggi "tutto compreso" (come le crociere).

Se una parte del viaggio e' gia' stata effettuata si rimborsa quella residua, a meno che non si dimostri che il viaggio, a causa del mancato imbarco, e' diventato inutile rispetto allo scopo originario.

In caso di accettazione del proseguimento con una soluzione alternativa, sono a carico del gestore del servizio le eventuali spese di trasferimento del passeggero a porti diversi.

Diritto all'informazione

Alla persona disabile o con mobilita' ridotta devono essere date informazioni sulle normative di sicurezza, sulle condizioni di accesso al servizio (accessibilita' dei porti, banchine, etc.), sul viaggio e sulle condizioni di trasporto, in special modo riguardo alle modalita' di prenotazione.

Tali informazioni devono essere fornite -anche via internet o sms- da chi rende il servizio o dalle agenzie di viaggio nel caso vi sia l'intermediazione di queste ultime o in caso di vacanze organizzate "tutto compreso" vendute o proposte dalle agenzie stesse.

Diritto all'assistenza

Per le persone disabili o con mobilita' ridotta e' dovuta assistenza gratuita nei porti (compresi imbarco e sbarco) e a bordo delle navi.

Assistenza nei porti

E' resa per consentire alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta di:

- comunicare l'arrivo in un terminale portuale (o se possibile un porto) e la richiesta di assistenza;
- spostarsi dal punto di ingresso al banco dell'accettazione (se esiste) o alla nave;
- adempiere alle formalita' di registrazione del passeggero e dei bagagli, se necessario;
- procedere dal banco dell'accettazione, se esiste, alla nave, attraverso i controlli per l'emigrazione e la sicurezza;
- imbarcarsi sulla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- procedere dal portellone della nave al posto a sedere o al settore;
- riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
- procedere dal posto a sedere al portellone della nave;
- sbarcare dalla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- ritirare i bagagli, se necessario, e procedere attraverso i controlli per l'immigrazione e doganali;
- procedere dalla sala ritiro bagagli o dal punto di sbarco a un punto di uscita designato;
- recarsi, in caso di necessita', ai servizi igienici (se esistono).

Assistenza a bordo nave:

- trasporto sulla nave di cani da assistenza riconosciuti;
- trasporto di apparecchi medici e delle attrezzature per la mobilita', comprese sedie a rotelle elettriche;
- comunicazione delle informazioni essenziali sull'itinerario in formati accessibili;
- realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze del passeggero, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e secondo la disponibilita';
- se necessario, assistenza alle persone affinche' possano raggiungere i servizi igienici (se esistono);
- in presenza di accompagnatore, fare il possibile per attribuirgli un posto a sedere o una cabina vicino alla persona con disabilita' o alla persona a mobilita' ridotta.

Attenzione, pero'. Per poter usufruire dell'assistenza e' necessario che la persona disabile o con mobilita' ridotta

- comunichi al gestore del servizio (o al terminale portuale o all'agenzia di viaggio se del caso) la necessita' di fruire dell'assistenza, con un preavviso di almeno 48 ore, con ogni mezzo possibile (anche posta elettronica o sms);
- si presenti al punto indicato presso il terminale portuale all'ora stabilita dal gestore del servizio (ora che non deve precedere piu' di 60 minuti l'orario di partenza indicato) o comunque concordata tra passeggero e gestore. Qualora non fosse prevista ne' concordata un'ora precisa il passeggero si deve presentare almeno

sessanta minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.

Nella comunicazione suddetta, e comunque all'atto della prenotazione o dell'acquisto del biglietto, il passeggero disabile o con mobilità ridotta può anche specificare le proprie particolari esigenze riguardo il posto a sedere, i servizi richiesti e la necessità di portare attrezzature mediche. Stessa cosa se fosse necessario essere accompagnati da un cane da assistenza che, in caso di regolare comunicazione, potrà viaggiare accanto al passeggero.

In mancanza di comunicazione il gestore del servizio deve comunque fare tutti gli sforzi possibili per assicurare l'assistenza al fine di far regolarmente fruire il viaggio al passeggero (salita a bordo, discesa, fruizione delle coincidenze, etc.).

Anche a tal fine presso ogni porto o terminale deve essere presente un punto presso il quale i passeggeri possono chiedere assistenza, ben segnalato.

Risarcimenti particolari

In caso di perdita o il danneggiamento delle sedie a rotelle o di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza causata da eventi imputabili a colpa o negligenza del gestore del servizio (come per esempio un incidente marittimo), deve essere pagato un risarcimento pari al costo della sostituzione o della riparazione.

Se necessario deve esser fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea, con caratteristiche tecniche e funzionali simili a quelle perdute o danneggiate.

Nota: sono a parte i risarcimenti dovuti quando la perdita o il danneggiamento sono conseguenti ad un incidente. In questo caso si applica infatti il Regolamento 392/2009 che, comunque, sancisce gli stessi principi.

RECLAMO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Quando si verifica un disservizio è bene inviare un tempestivo reclamo al gestore del servizio.

Per i reclami il Regolamento prevede un tempo massimo di invio di due mesi dalla data in cui è stato prestato (o avrebbe dovuto essere prestato) il servizio oggetto di contestazione.

La risposta deve arrivare entro un mese dal ricevimento del reclamo, anche nel caso in cui la pratica sia ancora in esame. In tal caso la risposta definitiva deve comunque arrivare entro due mesi dal ricevimento del reclamo.

Cio' premesso, è chiaro che il miglior strumento è l'invio di una [messa in mora](#) per raccomandata a/r o di una email certificata (tramite PEC).

Quando oltre al semplice reclamo si voglia chiedere un risarcimento del danno, anche se non è strettamente previsto dal Regolamento, o se il danno subito sia di entità maggiore, a maggior ragione è bene inviare il prima possibile una [messa in mora](#) per raccomandata a/r o email certificata.

Attenzione! Se il "contratto di viaggio" è stato sottoscritto con una parte diversa dal gestore del servizio (per esempio agenzia di viaggio, operatore turistico, ente di gestione della stazione, etc.), il reclamo e/o la richiesta di rimborso andranno inviate a questa parte, mettendo il gestore del servizio in copia conoscenza.

RISARCIMENTI IN CASO DI INCIDENTI O EVENTI DANNOSI

Nell'ambito dei viaggi per mare è in vigore, dal 31/12/2012, il Regolamento CE 392/2009 che sancisce i diritti in caso di incidente e delinea le responsabilità del vettore (gestore del trasporto).

È una norma che riprende ed amplia la Convenzione di Atene del 1974 (aggiornata l'ultima volta nel 2002) e la rende esecutiva in modo obbligatorio anche nei paesi -come purtroppo l'Italia- dove non è mai stata ratificata.

È applicabile sia ai trasporti internazionali che a quelli interni ad ogni singolo stato membro -per le vie navigabili interne- se le navi battono bandiera "europea" o se il luogo di partenza o arrivo è situato in un paese europeo.

Attenzione, però: per il trasporto marittimo interno ogni singolo stato può decidere di differire l'entrata in vigore del regolamento fino al 2016 (per navi di classe A) e fino al 2018 (per navi di classe B). Non ci risulta che ad oggi tale differimento vi sia stato.

Risarcimenti massimi in caso di morte o lesioni personali

Per danni che derivano dalla morte o da lesioni personali subite da un passeggero a causa di un incidente marittimo (naufragio, capovolgimento, collisione, incaglio della nave o incendio, esplosione a bordo) il danno

massimo risarcibile e' di 250.000 DSP(*) per singolo evento.

In caso di eventi imputabili a colpa o negligenza del vettore -o dei suoi sottoposti- il risarcimento e' comunque dovuto, anche per danni di valore superiore o per eventi diversi dall'"incidente". L'onere della prova e' a carico di chi chiede il rimborso.

Il risarcimento non puo' comunque superare i 400.000 DSP(*) a passeggero per singolo evento.

Il vettore non e' tenuto al rimborso se dimostra che l'incidente e' stato causato da eventi eccezionali, inevitabili ed imprevedibili come fenomeni naturali, guerre, ostilita', insurrezioni, etc. oppure da atti od omissioni di terzi.

Nota:

- la responsabilita' sussiste il capo al vettore (la controparte nel contratto di viaggio, in poche parole), anche se il viaggio e' eseguito da altro soggetto.

- in caso di immediate necessita' economiche da parte del soggetto che ha diritto al risarcimento il vettore e' tenuto ad anticiparne una parte. In caso di morte l'anticipo non puo' essere inferiore a 21.000 DSP(*). Il pagamento dell'anticipo non costituisce comunque ammissione di responsabilita'.

Risarcimento massimo in caso di perdita o danneggiamento del bagaglio o del veicolo

In caso di danni derivanti da perdita o danneggiamento del bagaglio o del veicolo, causati da eventi dannosi imputabili a colpa o negligenza del vettore o da incidenti marittimi (in questo caso la colpa e negligenza si presumono) e' diritto del passeggero chiedere un risarcimento.

La prima cosa da fare e' presentare una denuncia scritta al vettore. Se i danni sono visibili essa va presentata al momento dello sbarco (se bagaglio a mano) o al momento della riconsegna. Se i danni non sono visibili (o in caso di perdita) la presentazione deve avvenire entro 15 giorni dallo sbarco o dalla riconsegna (o da quando questa avrebbe dovuto avvenire).

La denuncia non e' necessaria se vi e' stata un'ispezione al momento della riconsegna. La mancanza della denuncia nei tempi suddetti puo' far presumere al vettore, salvo prova contraria, che il bagaglio (o l'auto) siano stati ricevuti in buono stato.

Dovra' poi essere richiesto il risarcimento del danno, inviando una raccomandata a/r di [messa in mora](#).

I tetti massimi di risarcimento, sono:

- per i bagagli a mano 2.250 DSP(*) a passeggero;
- per il veicolo eventualmente trasportato (compresi i bagagli trasportati sopra o dentro di esso) :12.700 DSP(*) a veicolo;
- per altri tipi di bagaglio: 3.375 DSP(*) a passeggero.

Per questi risarcimenti puo' essere concordata una franchigia (da dedurre dall'importo della perdita o del danno) non superiore a 330 DSP(*) per i veicoli e a 149 DSP(*) per i bagagli.

Risarcimento massimo in caso di perdita o danneggiamento di oggetti di valore

Il vettore e' responsabile della perdita o danneggiamento di oggetti di valore (denaro contante, titolo, oro, argento, gioielli, opere d'arte, etc.etc.) solo nel caso che questi gli siano stati dati in custodia.

Il risarcimento massimo e' comunque di 3.375 DSP(*) per passeggero, a meno che non sia stato convenuto (con apposito accordo) un tetto piu' alto.

Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di apparecchiature per passeggeri disabili o con mobilita' ridotta

Il risarcimento in caso di perdita o danni -derivanti da incidenti- ad ausili alla mobilita' o ad altre apparecchiature specializzate utilizzate da passeggeri disabili o a mobilita' ridotta e' pari al valore di sostituzione dell'apparecchiatura o ai costi di riparazione.

Prescrizione

Il diritto ai risarcimenti si prescrive in due anni da:

- dalla data di sbarco o da quando questo avrebbe dovuto avvenire (se posteriore), in caso di perdita o danni ai bagagli;
- dalla data di sbarco, in caso di lesioni personali;
- dalla data in cui il passeggero avrebbe dovuto sbarcare, in caso di morte avvenuta durante il viaggio;
- dalla data della morte, se sopraggiunta successivamente, a causa alle lesioni subite durante il viaggio (ma in questo caso il termine massimo e' di tre anni dallo sbarco);

In tutti i casi, pur se il termine venisse interrotto, le azioni legali di risarcimento dovranno essere fatte

improrogabilmente entro:

- cinque anni dalla data di sbarco o, se posteriore, dalla data in cui esso avrebbe dovuto avvenire
- se precedente, tre anni dalla data in cui chi promuove l'azione risarcitoria ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della lesione, della perdita o del danno causato dall'incidente.

Note:

- i risarcimenti vanno richiesti contestando il danno in modo formarle, con lettera raccomandata di [messa in mora](#) e, se del caso, l'aiuto di un legale. Non e' esclusa la necessita' di rivolgersi all'autorita' giudiziaria, soprattutto in caso di danni ingenti.
- i limiti suddetti non valgono se e' dimostrato che il vettore, o un suo sottoposto, abbia provocato l'incidente con un'azione od omissione intenzionale o temeraria, fatta sapendo che la conseguenza probabile sarebbe stata un danno.
- sono nulle le eventuali clausole contrattuali che escludessero la responsabilita' del vettore o che fissi limiti massimi di risarcimento diversi.
- gli eventuali danni causati da incidenti nucleari imputabili agli esercenti degli impianti nucleari non possono essere inclusi tra quelli trattati dal Regolamento 392/2009;
- vi rientrano invece i trasporti commerciali effettuati da Stati o enti pubblici;
- (*) DSP: Si tratta dell'unita' di conto "diritto speciale di prelievo" del fondo monetario internazionale . La conversione in euro e' fatta con la quotazione della data pattuita dalle parti, o, in mancanza di accordo, della data della sentenza. Qui il sito con le quotazioni: <http://www.fog.it/quotazioni/index.htm>

ORGANO DI CONTROLLO

In ogni paese UE deve essere designato un organo di controllo che vigili sulla corretta applicazione dei regolamenti europei, con potere sanzionatorio.

Nel contempo deve essere stabilito se questo organo sia coinvolgibile subito, con reclami diretti, o in "secondo grado" in caso di reclami non risposti dal gestore del servizio.

Ad oggi in Italia non c'e' stata alcuna designazione (occorre un atto legislativo), ma e' presumibile che l'organo preposto sara' il Ministero dei trasporti che gia' svolge questa funzione per i regolamenti emanati per il trasporto via treno e via aereo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

- Regolamento UE 1177/2010: [clicca qui](#)
- Regolamento CE 392/2009 che ha adottato la Convenzione di Atene del 13/12/1974 aggiornata, in ultimo, dal Protocollo del 1/11/2002: [clicca qui](#)
- Sito della Commissione europea con una GUIDA AI DIRITTI: [clicca qui](#)

([Rita Sabelli](#))

22-03-2013 12:08 VIAGGI IN AUTOBUS: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI

Dal 1/3/2013 e' obbligatoria l'applicazione nei paesi UE del Regolamento UE 181/2011 che delinea i nuovi diritti dei passeggeri di autobus che effettuano viaggi all'interno dell'Unione Europea.

Il Regolamento stabilisce come principio generale la non discriminazione tra i passeggeri, in particolare nei confronti dei disabili e delle persone con mobilita' ridotta, categorie a cui viene riservata una particolare assistenza.

Vengono poi sanciti i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del viaggio, i diritti in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, i diritti in caso di incidenti con lesioni o decesso del passeggero.

Seguono precisazioni su quali siano le informazioni da fornire al viaggiatore e sulle modalita' di presentazione -e di gestione- dei reclami.

Da precisare, considerando che si tratta di normativa europea, che le tutele valgono principalmente per i viaggi facenti parte di servizi di linea con tratte da 250 km in su'. Per gli altri tipi di viaggi (con tratte inferiori o non di linea, quindi occasionali) ci sono delle limitazioni e delle deroghe, soprattutto riguardo ai rimborsi e all'assistenza in caso di ritardo o annullamento.

Dei diritti sanciti dal Regolamento deve essere data informazione ai viaggiatori -al piu' tardi alla partenza-. Le

informazioni devono essere disponibili presso le stazioni e sul sito internet del gestore del servizio di trasporto.

Da precisare che il Regolamento NON riguarda i viaggi in bus facenti parte di un pacchetto viaggio (viaggio organizzato, crociera, etc.), disciplinati a parte dal Codice del turismo.

Indice scheda

[VIAGGI COINVOLTI, DEROGHE](#)

[IL BIGLIETTO](#)

[DIRITTI IN CASO DI CANCELLAZIONE, RITARDO, OVERBOOKING](#)

[RISARCIMENTI ED ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE](#)

[DIRITTI PARTICOLARI DEI PASSEGGERI DISABILI O CON MOBILITA' RIDOTTA](#)

[RECLAMO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO](#)

[ORGANO DI CONTROLLO](#)

[RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI](#)

VIAGGI COINVOLTI, DEROGHE

I diritti del Regolamento riguardano i servizi di trasporto cosiddetti "regolari" (ovvero su percorsi prestabiliti con fermate prestabilite) che partono o arrivano in un paese UE e la cui tratta va dai 250 km in su'.

Per tratte piu' brevi si applicano "solo" le regolamentazioni sul trasporto di persone disabili o con mobilita' ridotta.

Alcune disposizioni si applicano anche ai viaggi occasionali se il punto di partenza o di arrivo si trova in un paese UE (il tetto dei risarcimenti in caso di incidente, i risarcimenti per perdita o danneggiamento dei viaggiatori disabili o con mobilita' ridotta).

Ogni paese dell'UE poi, puo' escludere da alcuni diritti le tratte interne (dei servizi "regolari"), per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile una volta.

Stessa deroga puo' essere prevista per i trasporti dove una grossa parte della tratta, con almeno una fermata, sia posta fuori dall'Unione.

Si veda, per le deroghe, l'art.2 del Regolamento disponibile tra i link utili.

IL BIGLIETTO

Come per gli altri servizi di trasporto, anche per il trasporto su bus l'acquisto del biglietto significa accettazione di un contratto.

Il biglietto, cartaceo od elettronico, puo' comunque essere sostituito da altri documenti che danno diritto al viaggio.

Non ci deve essere, nel contratto contenente le condizioni di viaggio, alcuna discriminazione sulla base della cittadinanza del passeggero.

DIRITTI IN CASO DI CANCELLAZIONE, RITARDO, OVERBOOKING

Il Regolamento stabilisce, in caso di cancellazione, ritardo del viaggio o di overbooking, dei diritti di assistenza e rimborso fruibili dai passeggeri su tratte di linea (con percorso e fermate prestabilite) superiori a 250 km, con partenza o arrivo in un paese UE.

Informazione

In caso di cancellazione o ritardo del viaggio il gestore del servizio deve informare quanto prima i passeggeri in partenza dalla stazione e comunque non oltre 30 minuti dopo l'ora di partenza prevista. Il nuovo orario di partenza deve essere ugualmente comunicato il prima possibile. Negli stessi termini le informazioni devono essere date anche per via elettronica (email o altro) a tutti i passeggeri, compresi quelli in partenza alle fermate (ovviamente solo se possibile, quindi solo nei casi in cui i passeggeri abbiano fornito l'indirizzo email e abbiano chiesto di ricevervi le informazioni).

Se i passeggeri perdono una coincidenza devono, per quanto possibile, essere anche informati su collegamenti alternativi.

Deve essere curata un'informazione adeguata anche a tutti i passeggeri disabili o a mobilita' ridotta.

Reinstradamento o rimborso

In caso di cancellazione del viaggio, ritardo di oltre 120 minuti alla partenza dal capolinea, accettazione da parte del vettore di prenotazioni in numero superiore ai posti disponibili (overbooking), il passeggero ha diritto di scegliere tra queste due soluzioni:

- trasporto verso la destinazione finale senza costi aggiuntivi, a condizioni simili, il prima possibile, oppure

- rimborso del prezzo del biglietto e, se necessario, ritorno gratuito in autobus verso il primo punto di partenza, il prima possibile. Il rimborso deve avvenire subito o comunque entro 14 giorni dalla richiesta del passeggero.

Se il gestore non rende disponibile la scelta tra le due soluzioni, al passeggero e' dovuto il rimborso del biglietto piu' un rimborso forfettario pari al 50% del prezzo del biglietto.
Tale somma va rimborsata entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento.

Gli stessi diritti spettano ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo (superiore ai 120 minuti) alle partenze dalle fermate. Ovviamente in questi casi il biglietto dev'essere rimborsato per la parte di viaggio non effettuata. E' possibile ottenere il rimborso totale (quindi anche della parte del viaggio effettuata) se la cancellazione o il ritardo hanno reso il viaggio inservibile rispetto allo scopo del passeggero. Il termine di rimborso e' sempre di 14 giorni dalla richiesta.

Se in viaggio si interrompe perche' l'autobus diventa inutilizzabile, il gestore assicura la continuazione dello stesso con altro veicolo dal luogo dove si trova l'autobus inutilizzabile o il trasporto verso un altro punto di partenza dal quale il viaggio possa proseguire.

Assistenza

Se il viaggio ha una durata prevista superiore a 3 ore, in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti il gestore deve offrire gratuitamente:

- pasti, spuntini, bevande in quantita' ragionevole rispetto ai tempi di attesa o di ritardo. Se non presenti sull'autobus o presso la stazione, i cibi vanno comunque procurati.
- se necessario, sistemazione in albergo o altro alloggio, con trasporto incluso. Il gestore puo' fissare un proprio limite di spesa per ciascun passeggero di 80 euro a notte, per massimo due notti, per l'alloggio.

Particolare attenzione va ovviamente prestata alle persone disabili o con mobilita' ridotta e ai loro accompagnatori.

Note:

- l'assistenza e i rimborsi non sono dovuti ai passeggeri con biglietti aperti, finche' l'orario di partenza non sia specificato, a meno che questi non posseggano un titolo di viaggio o un abbonamento.
- l'assistenza relativa al pernottamento gratuito non e' resa se il gestore prova che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettono a rischio il funzionamento sicuro dei servizi a mezzo autobus.

RISARCIMENTI ED ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE

Il Regolamento stabilisce dei diritti generali di cui godono i passeggeri di tratte di linea (con percorso e fermate prestabilite) superiori a 250 km, nonche' quelli di viaggi occasionali, purché -in ambedue i casi- il viaggio parta od arrivi in un paese UE.

Assistenza

In caso di incidente, a prescindere dalle responsabilita', il gestore del servizio di trasporto deve prestare assistenza ai passeggeri, proporzionata rispetto alle esigenze pratiche immediate del singolo passeggero. Se necessario deve essere organizzata la sistemazione in albergo, la fornitura di cibo ed indumenti, il trasporto dei passeggeri.

Unica limitazione che il gestore puo' fissare in caso di pernottamento e' il tetto massimo di spesa di 80 euro a notte per passeggero, per un massimo di due notti.

Risarcimenti massimi

Viene innanzitutto sancito il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso o lesioni del passeggero e/o smarrimento o danneggiamento del bagaglio a seguito di incidente.

La novita', in questo settore, e' la fissazione di un tetto massimo a detti risarcimenti. In pratica il Regolamento vieta ai paesi UE di fissare, con proprie normative, limiti massimi ai risarcimenti che siano inferiori ad un determinato tetto.

Per il decesso o lesioni a seguito di incidente tale limite per ogni singolo evento e' di 220.000 euro a passeggero. Il risarcimento deve comprendere le spese per le esequie. Il diritto si applica come minimo alle persone verso le quali il passeggero aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare.

Per la perdita o il danneggiamento del bagaglio a seguito di incidente il risarcimento massimo per ogni singolo evento e' di 1.200 euro a bagaglio. In caso di danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature

per la mobilità o dispositivi di assistenza l'importo è sempre pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata.

DIRITTI PARTICOLARI DEI PASSEGGERI DISABILI O CON MOBILITÀ RIDOTTA

Il Regolamento prevede una serie di diritti particolari per i passeggeri disabili o a mobilità ridotta, validi sia per i viaggi la cui tratta supera 250 km sia per i viaggi più brevi (e solo in parte per i viaggi occasionali).

Ogni paese UE può comunque prevedere delle deroghe a queste disposizioni per i propri servizi regolari interni, purché le proprie norme assicurino la stessa protezione.

Diritto al trasporto

Il primo diritto sancito dal Regolamento è che alle persone disabili o con mobilità ridotta NON può essere rifiutata la prenotazione del viaggio o l'emissione del biglietto.

Ne può essere chiesto loro un sovrapprezzo o altro onere aggiuntivo.

Costituiscono eccezione alla regola:

- rispetto degli obblighi di sicurezza stabiliti in ambito europeo o in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
- configurazione del veicolo o dell'infrastruttura (stazione, fermate, etc.) che rende impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona disabile o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza.

Nei casi suddetti la persona disabile o con mobilità ridotta può chiedere di essere accompagnata da altra persona (a sua scelta) che l'assisti in modo da risolvere gli impedimenti. L'accompagnatore può viaggiare gratuitamente e possibilmente seduto accanto alla persona che sta assistendo.

Se per i suddetti motivi il viaggio non può in alcun modo essere usufruito il gestore (o l'agente di viaggio o l'operatore turistico) devono comunque informare la persona disabile o con mobilità ridotta riguardo eventuali servizi alternativi utilizzabili.

Dei motivi di impossibilità deve ovviamente essere immediatamente informata la persona disabile o con mobilità ridotta; se quest'ultima lo richiede la motivazione deve essere anche comunicata per iscritto entro cinque giorni lavorativi.

Diritti in caso di mancato imbarco

La persona disabile o con mobilità ridotta in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia regolarmente comunicato al gestore del servizio la necessità di essere assistita, alla quale venga rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, può scegliere tra:

- il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, il prima possibile, oppure
- il proseguimento del viaggio, anche con servizi di trasporto alternativi, fino alla destinazione indicata nel biglietto (tranne quando non praticabile).

Nel primo caso, il rimborso del biglietto è dovuto anche se la persona disabile o con mobilità ridotta NON abbia regolarmente comunicato al gestore del servizio la necessità di assistenza.

Diritto all'informazione

Alla persona disabile o con mobilità ridotta devono essere date informazioni sulle normative di sicurezza, sulle condizioni di accesso al servizio (accessibilità delle stazioni e degli autobus), sul viaggio e sulle condizioni di trasporto, in special modo riguardo alle modalità di prenotazione.

Tali informazioni devono essere fornite da chi rende il servizio o dalle agenzie di viaggio nel caso vi sia l'intermediazione di queste ultime o in caso di vacanze organizzate "tutto compreso" vendute o proposte dalle agenzie stesse.

Diritto all'assistenza

Per le persone disabili o con mobilità ridotta è dovuta assistenza gratuita nelle stazioni designate da ciascuno stato membro, nonché a bordo degli autobus.

L'assistenza nelle stazioni è resa per

- comunicare il proprio arrivo alla stazione e la richiesta di assistenza nei punti designati;
- spostarsi dai punti designati al banco dell'accettazione, alla sala d'aspetto e alla zona di imbarco;
- salire a bordo del veicolo, mediante elevatori, sedie a rotelle o altre attrezzature necessarie, a seconda dei casi;
- riporre il proprio bagaglio a bordo;
- recuperare il proprio bagaglio;

- scendere dal veicolo;
- portare a bordo dell'autobus un cane riconosciuto da assistenza;
- recarsi al posto a sedere.

L'assistenza a bordo e' resa per:

- ottenere le informazioni essenziali relative al viaggio in formati accessibili se richieste dal passeggero;
- salire e scendere durante le pause di un viaggio, se è disponibile a bordo altro personale oltre al conducente.

Attenzione, pero'. Per poter usufruire dell'assistenza e' necessario che la persona disabile o con mobilita' ridotta

- comunichi al gestore del servizio (o a chi gestisce la stazione o all'agenzia di viaggio se del caso) la necessita' di fruire dell'assistenza, con un preavviso di almeno 36 ore.
- si presenti al punto indicato all'ora stabilita dal gestore del servizio (ora che non deve precedere piu' di 60 minuti l'orario di partenza indicato) o comunque concordata tra passeggero e gestore. Qualora non fosse prevista ne' concordata un'ora precisa il passeggero si deve presentare almeno trenta minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.

Nella comunicazione suddetta, e comunque all'atto della prenotazione o dell'acquisto del biglietto, il passeggero disabile o con mobilita' ridotta puo' anche specificare le proprie particolari esigenze riguardo il posto a sedere.

In mancanza di comunicazione il gestore del servizio deve comunque fare tutti gli sforzi possibili per assicurare l'assistenza al fine di far regolarmente fruire il viaggio al passeggero (salita a bordo, discesa, fruizione delle coincidenze, etc.).

Anche a tal fine presso ogni stazione deve essere presente un punto presso il quale i passeggeri possono chiedere assistenza.

Risarcimenti particolari

In caso di perdita o il danneggiamento delle sedie a rotelle o di altre attrezzature per la mobilita' o di dispositivi di assistenza, e' previsto un risarcimento da parte del gestore del servizio pari al costo della sostituzione o della riparazione.

Se necessario deve esser fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea, con caratteristiche tecniche e funzionali simili a quelle perdute o danneggiate.

RECLAMO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Quando si verifica un disservizio e' bene inviare un tempestivo reclamo al gestore del servizio.

Per i reclami il Regolamento prevede un tempo massimo di invio di tre mesi dalla data in cui e' stato prestato (o avrebbe dovuto essere prestato) il servizio oggetto di contestazione.

La risposta deve arrivare entro un mese dal ricevimento del reclamo, anche nel caso in cui la pratica sia ancora in esame. In tal caso la risposta definitiva deve comunque arrivare entro tre mesi dal ricevimento del reclamo.

Cio' premesso, e' chiaro che il miglior strumento e' l'invio di una [messa in mora](#) per raccomandata a/r o di una email certificata (tramite PEC).

Quando oltre al semplice reclamo si voglia chiedere un risarcimento del danno, anche se non e' strettamente previsto dal Regolamento, o se il danno subito sia di entita' maggiore, a maggior ragione e' bene inviare il prima possibile una [messa in mora](#) per raccomandata a/r o email certificata.

Attenzione! Se il "contratto di viaggio" e' stato sottoscritto con una parte diversa dal gestore del servizio (per esempio agenzia di viaggio, operatore turistico, ente di gestione della stazione, etc.), il reclamo e/o la richiesta di rimborso andranno inviate a questa parte, mettendo il gestore del servizio in copia conoscenza.

ORGANO DI CONTROLLO

In ogni paese UE deve essere designato un organo di controllo che vigili sulla corretta applicazione dei regolamenti europei, con potere sanzionatorio.

Nel contempo deve essere stabilito se questo organo sia coinvolgibile subito, con reclami diretti, o in "secondo grado" in caso di reclami non risposti dal gestore del servizio.

Ad oggi in Italia non c'e' stata alcuna designazione (occorre un atto legislativo), ma e' presumibile che

l'organo preposto sarà il Ministero dei trasporti che già svolge questa funzione negli ambiti dei trasporti via treno e via aereo (con l'Enac).

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

- Regolamento CE 181/2011: [clicca qui](#)
- Sito della Commissione europea con una GUIDA AI DIRITTI: [clicca qui](#)

([Rita Sabelli](#))

VIGNETTA

25-03-2013 17:35 Il cibo che fa bene



GIANNINO

25-03-2013 15:56 Cipro



NOTIZIE

20-03-2013 12:15 **GRAN BRETAGNA/Annusa e denuncia il vicino che coltiva marijuana. Iniziativa polizia**

Le autorità inglesi hanno inviato a centinaia di domicilia sul territorio delle cartoline 'gratta e annusa' all'odore di marijuana, come parte di una campagna per individuare serre casalinghe e illegali di cannabis. Come riporta la Bbc, le città più importanti ad aver ricevuto le speciali lettere sono Londra, Leeds, Bristol e Sheffield, considerate i punti principali di coltivazione della marijuana. Le autorità ritengono che, grazie alle cartoline, i cittadini sapranno riconoscere l'odore di cannabis proveniente dalle abitazioni nelle vicinanze, e quindi riportare gli eventuali reati alla polizia. Secondo il network britannico, tra il 2011 ed il 2012 ci sarebbe stato un aumento del 15% di piantagione di marijuana all'interno delle case.

20-03-2013 12:18 **U.E./Narcotraffico maggiore business malavita. Europol**

Il traffico internazionale di stupefacenti rimane la più grande attività della malavita in Europa, dove operano circa 3.600 organizzazioni criminali, con quelle specializzate in contrabbando di stupefacenti che importano fino a 124 tonnellate di cocaina ogni anno. L'allarme è contenuto nell'ultimo rapporto dell'Europol, "Serious and Organised Crime Threat Assessment", reso pubblico oggi dal quartier generale dell'Aia. La cannabis resta lo stupefacenti preferito, con 23 milioni di consumatori in tutto il Continente per un mercato che vale 1.300 tonnellate di hashish e 1.200 tonnellate di erba ogni anno. La cocaina resta al secondo posto con 4 milioni di consumatori che consumano 124 tonnellate annualmente. Il rapporto di 46 pagine, che l'Europol definisce il più dettagliato studio mai effettuato sul crimine organizzato, evidenzia anche l'arrivo di una nuova ondata di bande, alimentate dalla crisi finanziaria e dagli illeciti che è possibile commettere online. "Questi gruppi non sono più definibili per la loro nazionalità o attività, ma per la loro abilità di operare su base internazionale, con l'unico obiettivo di massimizzare i profitti e minimizzare i rischi", ha detto il capo dell'Europol, Rob Wainwright. "Sono l'incarnazione della nostra nuova società globalizzata". La crisi economica ha per esempio spinto alcune organizzazioni a passare dal traffico di beni di lusso contraffatti ai beni di consumo di tutti i giorni, come il cibo, i detersivi, i cosmetici e i farmaci. E ha contribuito all'incremento della tratta di esseri umani, visto che la domanda di prodotti e servizi più economici ha causato l'espansione dell'economia in nero in cui il lavoro degli immigrati viene particolarmente sfruttato. Il rapporto dell'Europol verrà inviato ai 27 paesi membri della Ue, affinché possano stabilire le strategie di contrasto alla criminalità organizzata per i prossimi quattro anni.

20-03-2013 12:21 **ITALIA/Staminali. Giudice Livorno da' ok per cure Sofia**

Sofia potrà completare la cura presso gli Spedali di Brescia con le cellule staminali prodotte con il metodo Stamina. È un giudice di Livorno, Francesca Sbrana, a dirlo, questa volta. Ha accolto il ricorso, ex art.700, presentato ieri dai genitori della piccola, 3 anni e mezzo, affetta da una grave malattia neurodegenerativa che porta a cecità e paralisi. Caterina Ceccuti, la mamma di Sofia, è felice oggi. "Il giudice - dice Caterina - si è pronunciata velocemente sul nostro ricorso, accogliendolo. Il provvedimento ha effetto immediato, e chiarisce che Sofia dovrà effettuare entro i tempi terapeutici previsti la prossima infusione". "Felicissimi" si dicono Le Lene che hanno dedicato più d'un servizio al caso della bimba toscana. "Per una volta - commenta l'autore Marco Occhipinti - un caso di giustizia celere consentirà a Sofia di andare avanti con la cura". Il 2 aprile prossimo, davanti allo stesso giudice ci sarà il confronto tra le parti, ovvero la discussione della causa nel merito. "Ma già con questo pronunciamento - spiega Caterina - è stato autorizzato il prelievo di cellule a cui sarò sottoposta io per consentire a Stamina di preparare le infusioni del ciclo completo per Sofia. Questo provvedimento apre una strada a mia figlia ma noi continueremo a combattere con forza anche per gli altri bambini che si trovano nelle condizioni di Sofia". La vicenda di Sofia è analoga ad altri casi di bambini affetti da malattie rare o per le quali la scienza non ha ancora trovato una terapia. La cura a base di cellule staminali messa a punto dalla Stamina Foundation, e considerata da alcuni una delle poche in grado di produrre miglioramenti apprezzabili, è stata bloccata dal ministero della Salute e dall'Aifa perché ancora priva di riscontri scientifici e quindi considerata pericolosa. Finora, sono stati quindi i giudici ad esprimersi sulla possibilità delle famiglie di sottoporre i loro cari alla cura compassionevole della Stamina Foundation. Il giudice di Firenze, lo scorso novembre, aveva consentito una prima infusione di staminali e Sofia aveva cominciato a stare meglio, riuscendo a reagire anche alla luce, nonostante la vista fosse ormai persa. Poi però, in via definitiva il tribunale ha deciso di negare la cura e la seconda infusione non c'è stata e le condizioni della piccina hanno subito un progressivo peggioramento. Dopo l'interessamento del ministro della Salute Renato Balduzzi, nei giorni scorsi, la situazione si era apparentemente sbloccata e Sofia il 14 marzo è stata sottoposta ad una nuova infusione. Ma l'ospedale si è precipitato a precisare che, in assenza di un provvedimento ufficiale del ministero o di una sentenza di un giudice, quella sarebbe stata l'unica infusione per la piccola malata di leucodistrofia metacromatica. Il legale della famiglia, l'avvocato Giuseppe Conte, ha giocato nuovamente la carta del tribunale per garantirle il diritto alla continuità terapeutica. Oggi

un primo positivo risultato. Intanto, racconta mamma Caterina, Sofia sta meglio, dopo l'infusione: "Si sveglia senza febbre la mattina - e non ha segni di sofferenza sul viso". Intanto sta crescendo in Italia il numero delle famiglie che ricorrono ai giudici per ottenere il via libera alla cura. Dopo Smeralda, Celeste, Daniele, Gioele e Sofia, ora c'è Federico, un bimbo di 26 mesi di Fano affetto dal morbo di Krabbe. Nel suo caso, il tribunale di Pesaro ha accolto il reclamo presentato dai genitori che chiedevano che il figlio venisse sottoposto all'infusione di staminali secondo il metodo Stamina presso gli Spedali Riuniti di Brescia. Sabato prossimo a Roma, alle 10 in piazza Ostiense, ci sarà una manifestazione per il diritto alle cure compassionevoli organizzata dai promotori della pagina facebook intitolata 'ministro Balduzzi aiuti la piccola Sofia'.

20-03-2013 14:23 **ITALIA/Cresce traffico su mobile e sms. Agcom**

Nel mercato del mobile il traffico telefonico (oltre 137 miliardi di minuti nel 2012) risulta in aumento del 3,8%, rispetto al corrispondente valore del 2011. Lo afferma l'Osservatorio trimestrale dell'Agcom che sottolinea come gli sms siano cresciuti del 7,5% (ad oltre 96 miliardi). Rispetto allo scorso anno, la crescita della customer base sfiora le 400 mila sim, mentre aumenta di circa 200 mila linee dallo scorso settembre. Nel 2012, inoltre, c'è stata una flessione (-307 mila) delle sim residenziali, controbilanciata dalla crescita della clientela affari (circa +700 mila). Nello stesso periodo, le sim prepagate sono diminuite di 1,55 milioni, mentre quelle in abbonamento sono aumentate di circa due milioni. Su base annua, la quota di mercato di Telecom e Vodafone flettono (rispettivamente dello 0,2 e dello 0,7%) a favore di H3G (+0,3%) ed, in misura più consistente, di Wind (+0,7%). Quanto alla larga banda mobile si nota che a dicembre le sim che hanno effettuato traffico dati hanno superato i 31,5 milioni (+17% rispetto al corrispondente valore del 2011). Le 'connect card' dedicate, ovvero le chiavette, raggiungono la cifra di circa 8,6 milioni (+28,5% rispetto a fine 2011). Da inizio anno il traffico dati è cresciuto del 30,7%.

In più, prosegue l'Agcom, si nota una crescita degli abbonati agli operatori mobili virtuali (+850 mila nel 2012), la cui consistenza ha raggiunto i 4,5 milioni sim (pari a circa il 4,6% della base clienti totale). Poste Italiane supera il 55%, in marginale arretramento rispetto a fine 2011. È da segnalare anche il risultato di Noverca che nel 2012 è passato da poco più di 20 mila a 130 mila linee sim. Inoltre, analizzando la portabilità del numero, si nota che a dicembre 2012, il numero di linee mobili portate sfiora i 50 milioni. Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo di 1,3 milioni di linee, in lieve riduzione rispetto a settembre. Su base annuale, il saldo "donating-recipient" è negativo per Telecom Italia (-490 mila sim) e Vodafone (-420 mila) mentre risulta positivo per Wind (+185 mila), operatori mobili virtuali (+278 mila) ma soprattutto per H3G (+446 mila). Corrispondentemente, su base trimestrale l'indicatore migliora solo per Telecom Italia (da -353 mila a -118 mila). H3G e Wind mantengono, seppure in riduzione, un saldo positivo. Vodafone peggiora la propria posizione (già negativa in settembre).

20-03-2013 14:29 **MONDO/Bibite zuccherate provocano 180.000 decessi nel 2010. Studio**

Secondo un studio presentato a una conferenza a New Orleans dell'American Heart Association, organizzazione non-profit che si occupa della prevenzione e della cura delle cardiopatie, più di 180.000 persone nel mondo, e 25.000 negli Stati Uniti, sono morte nel 2010 a causa di un consumo eccessivo di bibite zuccherate. Il Messico è lo Stato dove maggiore è stato il numero di decessi attribuibile alle bevande, gli Stati Uniti il terzo. Secondo i dati raccolti dal Global Burden of Diseases Study, uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il 78% di questi decessi è avvenuto tra persone che vivono in Paesi dove il reddito è medio-basso.

Nel 2010, prendendo in considerazione i decessi legati all'eccessivo consumo di bibite zuccherate, 132.000 persone sono morte di diabete, 44.000 di malattie cardiovascolari e 6.000 di cancro. Il fatto che tre decessi su quattro siano stati provocati dal diabete "suggerisce che limitare l'assunzione di bibite zuccherate sia un passo importante per ridurre il tasso di mortalità" ha dichiarato uno degli autori dello studio, Gitanjali Singh, ricercatore alla Harvard School of Public Health. Secondo l'American Beverage Association, che rappresenta l'industria delle bibite, si tratta però "più di sensazionalismo che di scienza, perché lo studio non dimostra che il consumo di bevande zuccherate provoca malattie croniche come quelle cardiovascolari, il diabete o il cancro". In un 'fact sheet' dell'Harvard School of Public Health, si afferma che "due adulti su tre e un bambino su tre negli Stati Uniti è obeso o in sovrappeso, e la nazione spende 190 miliardi all'anno per il trattamento di problemi legati all'obesità, cresciuta anche per l'aumento del consumo di bibite zuccherate. Una soda da 60 centilitri contiene tra i 15 e i 18 cucchiaini di zucchero e fino a 240 calorie. Una cola di due litri può contenere fino a 700 calorie. La gente che beve questi 'dolci liquidi' non comprende pienamente quello che assume e non compensa mangiando meno".

20-03-2013 20:10 **USA/Staminali per riparare il tessuto cardiaco infartuato**

La promessa di riparare il cuore dopo un infarto attraverso l'infusione di staminali destinate a sostituire il

tessuto danneggiato e' gia' stata oggetto di diversi studi clinici dai risultati promettenti. Ma ora una tecnica di monitoraggio molto sensibile, sviluppata dalla Stanford University School of Medicine, punta a mettere l'acceleratore su questo progetto. I ricercatori hanno studiato un modo per 'tracciare' le cellule ripara-cuore in tutto il loro percorso fino alla meta, come si legge su 'Science Translational Medicine'. A creare problemi ai ricercatori, finora, e' stato il fatto che una volta rilasciate le cellule, se ne perdeva traccia", spiega Sam Gambhir, autore senior dello studio. Insomma, finora alcune domande fondamentali restavano senza risposta. "Si doveva sparare alla cieca", sintetizza Gambhir. "Con questa nuova tecnologia saremo in grado di osservare in tempo reale esattamente dove le cellule staminali iniettate stanno andando, con un continuo monitoraggio". Il sistema sfrutta un trucco per marcare le staminali che cosi' possono essere tracciate dagli ultrasuoni.

21-03-2013 10:04 **GRAN BRETAGNA/Vini cinesi nel catalogo del piu' vecchio negozio britannico**



Berry Bros & Rudd, decano dei commercianti in vini e alcolici della Gran Bretagna, ha aperto il proprio catalogo a quattro primizie prodotte in Cina. La casa fondata nel 1698, che conta tra i suoi clienti anche la famiglia reale, fa sapere di essere il primo a farlo in Gran Bretagna.

Le quattro primizie, provenienti da ceppi europei, sono un assemblaggio di cabernet sauvignon e merlot, e tre "icewine" (vino da ghiaccio) proposti al costo di 19/65 sterline (22/76 euro). Provengono dal Castello Changyu, la piu' vecchia azienda vinicola e il piu' grosso produttore cinese, che si trova nella provincia orientale di Shandong.

"Per la prima volta abbiamo dei vini cinesi che reggono il confronto con alcuni dei migliori vini del mondo. E questo ci da' la percezione del potenziale della Cina", ha fatto sapere Mark Pardoe, capo-enologo di Berry Bros.

Attualmente ottava produttrice mondiale, la Cina dovrebbe avanzare di due posti entro il 2016. Il consumo, che potrebbe passare nel medesimo tempo dal terzo al secondo posto mondiale come valore, e' piu' che raddoppiato nel corso degli ultimi cinque anni (dati Vinexpo).

21-03-2013 11:54 **MESSICO/Narcoguerra. Il presidente chiede un anno per ridurre la violenza criminale**

Il presidente messicano Enrique Peira Nieto ha stimato ieri che occorrera' un anno per arrivare ad un riduzione della violenza legata ai narcotraffici, uno dei suoi principali problemi da quando lo scorso 1 dicembre ha iniziato il proprio mandato. "Io credo che tra un anno potremo avere un bilancio... in un anno potremo vedere -lo spero- dei buoni risultati, una sensibile riduzione" dei livelli di violenza, ha detto il presidente in visita a Roma per la messa inaugurale del nuovo papa Francesco. "Questo non significa necessariamente che tra un anno raggiungeremo l'obiettivo fissato, ma credo che sara' il momento per fare il punto su dove siamo arrivati".

In questa dichiarazione pubblicata sui media messicani, il capo di Stato ha affermato che il nuovo governo sta lavorando per definire la strategia di sicurezza e di lotta contro la droga, con una attenzione particolare sulla comunicazione e il coordinamento coi governi dei Paesi frontalieri del Messico, soprattutto le regioni piu' toccate dalla violenza. Secondo i dati ufficiali, negli ultimi sei anni, quelli della presidenza di Felipe Calderon, la violenza e il traffico di droghe hanno provocato piu' di 70.000 morti. Calderon aveva fatto della lotta alla droga l'asse centrale della propria iniziativa, con un dispiegamento di 50.000 militari che, secondo i suoi detrattori, sono serviti ad una brutale crescita della violenza nel Paese.

21-03-2013 11:57 **MESSICO/Narcoguerra. Fermata bambina di 11 anni che vendeva crack**

La polizia ha fermato una bambina di 11 anni che vendeva crack e marijuana in un quartiere di Cancun. Lo rende noto la stampa locale, precisando che la 'bimba-dealer' lavora per un narco-boss della zona. a piccola e' stata fermata mentre era guidava "in modo spericolato" un motorino rosso. Aveva addosso - ha precisato la polizia - "marijuana e crack, che aveva nascosto in uno zaino". "Sono sola da tempo, i miei genitori mi

hanno abbandonato", ha dichiarato la bambina ai magistrati, precisando di 'lavorare' per un uomo del quale conosce solo il nome (Jonathan). I media locali hanno in queste ore dato rilievo alla notizia, mentre diversi esperti sottolineano il problema dei bambini utilizzati dai cartelli della droga. Qualche mese fa, la polizia ha arrestato Edgar Jimenez Lugo, alias 'El Ponchis', un ragazzo-killer di 14 anni che lavorava per una banda della droga nello stato di Morelos. Dopo essere stato fermato, aveva confessato di aver partecipato, in modo indiretto, a circa 300 omicidi. Era stato condannato a tre anni di carcere, il massimo della pena prevista dalla legge per i giovani della sua età, nonché a pagare l'equivalente di 386.000 dollari ai familiari delle sue vittime.

21-03-2013 12:53 **U.E./Le regioni più ricche d'Europa. Eurostat**

Bolzano si conferma essere la zona più ricca d'Italia, mentre la Campania la più povera. E' quanto emerge dai dati Eurostat sul pil procapite regionale per il 2010. Ribadito anche il primato di Londra come la maglia nera della regione di Severozapaden in Bulgaria. La capitale inglese svetta con il 328%, seguita da Lussemburgo (266%) e Bruxelles (223%). Bolzano è l'unica italiana tra le prime 20 regioni, al 19.mo posto come nel 2009. L'Italia conta tre regioni sopra il 125% (oltre a Bolzano, anche Valle d'Aosta, 113%, e Lombardia, 132%), e cinque tra quelle con un pil pro capite inferiore alla soglia del 75% (oltre alla Campania, 64%, la Calabria, 65%, la Sicilia, 66%, la Puglia, 67%, e la Basilicata, 70%).

21-03-2013 19:36 **ITALIA/Ministro proroga chiusura OPG e trattamenti staminali già avviati**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della salute, un decreto legge che contiene interventi urgenti in materia sanitaria riguardanti due questioni: gli Ospedali psichiatrici giudiziari e l'impiego di medicinali per terapie avanzate, come quelli con cellule staminali. Viene prorogata al 1 aprile 2014 la chiusura degli Opg in attesa della realizzazione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie sostitutive. Nel decreto si sollecitano le Regioni a prevedere interventi che comunque supportino l'adozione da parte dei magistrati di misure alternative all'internamento, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio. Si prevede, in caso di inadempienza, un unico commissario per tutte le Regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi. Per quanto riguarda le cure con cellule staminali, si prevede una più ampia normativa a regime che regoli i medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva, con monitoraggio clinico. Inoltre si concede eccezionalmente la prosecuzione di trattamenti non conformi alla normativa vigente per i pazienti per i quali sono stati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, sempre con monitoraggio clinico.

22-03-2013 10:41 **ITALIA/Droghe. Dda E.Romagna: responsabile anche chi consuma**

"Anche il consumatore ha una grande responsabilità e per consumatore intendo il cittadino che, anche se non commette reati, si rivolge alle organizzazioni piccole o grandi per soddisfare il proprio bisogno di illegalità". Sia che si tratti della "partita alla macchinetta del gioco d'azzardo, spesso truccata, che serve solo per fregarti i soldi", sia che si comprino droga o sesso a pagamento. Roberto Alfonso, procuratore capo di Bologna e numero uno della Dda dell'Emilia-Romagna, ieri intervistato davanti a 300 ragazzi delle scuole superiori nell'incontro organizzato dall'Arma in occasione della giornata di ricordo per le vittime delle mafie, ha chiesto un aiuto di tutti per ridurre gli 'affari' della criminalità organizzata e non. "Se noi riduciamo il numero dei consumatori, sicuramente attueremo una condotta di contrasto alla criminalità organizzata. Immaginate se non ci fossero più consumatori, cosa accadrebbe alle organizzazioni che hanno centinaia di macchinette in tutta Italia?", fa notare Alfonso, invitando gli studenti a "porsi il problema del consumatore". Ad "amplificare le attività criminose non sono soltanto le condotte illecite dei mafiosi o dei delinquenti- afferma Alfonso- ma vi è anche il concorso del consumatore, che è il cittadino che consuma la droga e con il suo comportamento aiuta le organizzazioni criminali dedite al traffico degli stupefacenti a sopravvivere. C'è il consumatore della prostituzione, che aiuta le organizzazioni che sfruttano la prostituzione e la tratta delle donne, e c'è chi gioca d'azzardo e con questo suo comportamento aiuta le organizzazioni che lo gestiscono, spesso di stampo mafioso".

22-03-2013 10:46 **ITALIA/Immigrati. Il Belpaese è poco attraente. CIR**

L'Italia resta un paese poco attraente per i richiedenti asilo, mentre l'Europa tutta dovrebbe prepararsi a un aumento graduale ma consistente dei flussi di rifugiati dalla Siria: è quanto ha affermato oggi il Cir, Consiglio Italiano per i Rifugiati, nel suo commento al rapporto "Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2012", pubblicato oggi dall'Alto Commissariato dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr). In Italia - nota il Cir in un comunicato - il numero delle domande d'asilo nel 2012 (15.700) è più che dimezzato rispetto al 2011 (circa 37mila); ma è anche vero che nel 2011 il numero era balzato in avanti solo per il fatto che tutti i profughi provenienti dalla Libia, ma originari di molti Paesi diversi dell'Africa Sub-sahariana, erano stati "indotti" a fare

la richiesta d'asilo. Se, come auspicato dal Cir, avessero da subito ottenuto, come gruppo la protezione temporanea o umanitaria, e non con un ritardo di 20 mesi, non sarebbero mai entrati nelle statistiche d'asilo. Deve essere considerato - spiega il Cir - che il numero di quasi 16mila richiedenti asilo nel 2012 è comunque un numero maggiore rispetto ai 10 anni precedenti, con l'unica eccezione del 2008 (31.000 richieste d'asilo). In quell'anno il numero è stato più elevato anche a causa delle decisioni politiche di Gheddafi - di fare pressione sull'Italia e sull'Europa attraverso la propria partecipazione al contrabbando di persone. Non vogliamo neanche parlare degli anni 1990 - 98 quando le domande d'asilo erano circa 3mila all'anno, perché la maggior parte dei gruppi di profughi e sfollati che arrivavano in Italia - gli albanesi prima, bosniaci e serbi poi - avevano altre modalità di protezione e non dovevano, e spesso neanche potevano, fare richiesta d'asilo. Dal 2003 in poi il numero delle richieste d'asilo si è attestato intorno alle 10mila unità, o poco più, annue. In tutti questi anni le richieste d'asilo in Italia erano ben inferiori a quelle di altri paesi europei, come anche queste ultime statistiche confermano. Non erano e non sono ancora paragonabili a Francia (nel 2012 - 54.900 domanda d'asilo), Germania (64.500), Gran Bretagna (27.400) e perfino a Paesi come Svezia (43.900) e Svizzera (25.900). Nonostante la posizione geografica e geopolitica, evidentemente l'Italia non viene considerata dalla stragrande maggioranza dei richiedenti asilo in Europa il loro Paese di destinazione. I veri motivi sono da individuare nella scarsità quantitativa e qualitativa di accoglienza e le magre prospettive di integrazione. "A volte giornalisti e interlocutori dall'estero ci chiedono se sia una politica voluta per disincentivare gli arrivi dei rifugiati. Non sappiamo a questo dare risposte semplici, purtroppo." ha dichiarato Christopher Hein, direttore del Cir.

Un altro elemento significativo del rapporto UNHCR è quello che riguarda i richiedenti asilo siriani, che si collocano dopo gli afgani come secondo gruppo più numeroso nei paesi analizzati. Questo dato si traduce, però, in Europa in pochi Paesi in cui i siriani presentano domanda d'asilo: Svezia, quasi 8mila arrivi, Germania, 6mila, Gran Bretagna, 1.300, Svizzera 1.100. Sono però numeri certamente modesti rispetto al più di un milione di rifugiati siriani accolti dai Paesi limitrofi, Giordania, Siria, Libano, Turchia e Iraq. "Appare comunque fisiologico che i numeri in Europa aumentino, è una questione di tempo: sempre più richiedenti asilo arriveranno in Europa, e purtroppo, temiamo in maniera irregolare. Sono pochissimi quelli che potranno entrare in modo regolare, attraverso programmi nazionali di "re insediamento". Sembra che l'idea dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite Antonio Guterres di lanciare eventualmente un appello per il re-insediamento di 50mila profughi siriani in Libano non abbia trovato alcuna sponda in Europa. Ed è la ragione per cui tale appello non è stato formalizzato. Siamo convinti che studiare modalità di ingresso protetto in Europa sia di fondamentale importanza per alleviare una pressione davvero insostenibile per i profughi siriani e i Paesi limitrofi" conclude Hein.

22-03-2013 19:10 **ITALIA/Come la cocaina danneggia il cervello. Studio**

Ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico Gemelli di Roma, insieme con colleghi dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, hanno scoperto in che modo la cocaina esercita, in animali da laboratorio, i suoi danni sul cervello ed evidenziato la possibilità di prevenire le disfunzioni neuronali e comportamentali causate dall'abuso di cocaina. Coordinata da Marcello D'Ascenzo e Claudio Grassi dell'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università Cattolica di Roma, la ricerca, finanziata dall'Istituto Italiano di Tecnologia, è stata appena pubblicata sulla rivista Brain. I ricercatori hanno scoperto che alla base dei danni cerebrali causati dalla cocaina c'è un'alterazione della funzione delle sinapsi, i ponti di comunicazione tra i neuroni. Tale alterazione è dovuta alla diminuzione della concentrazione di una piccola molecola, la D-serina, indispensabile per assicurare una corretta comunicazione tra i neuroni a livello delle sinapsi. "Sebbene siano necessarie ulteriori indagini - spiegano gli autori dello studio -, i risultati di questo studio potrebbero rappresentare un punto di partenza verso il possibile impiego della D-serina come farmaco nel trattamento della dipendenza da cocaina". L'abuso e la dipendenza da sostanze psicotrofici come la cocaina costituiscono un importante problema socio-sanitario per il nostro Paese. Secondo recenti indagini epidemiologiche (2010) circa il 4,8 per cento della popolazione italiana di età compresa tra 15-64 anni ha provato ad assumere cocaina almeno una volta nella vita, mentre lo 0,9 per cento ammette di averne consumata anche nel corso dell'ultimo anno.

I ricercatori hanno compreso come la droga altera, in un modello animale, le funzioni neuronali. L'abuso di cocaina si associa a una serie di alterazioni comportamentali tra cui la ricerca compulsiva della droga e l'elevata suscettibilità alla ricaduta anche dopo lunghi periodi di astinenza. "Abbiamo dimostrato - spiega D'Ascenzo - che l'abuso cronico di cocaina induce, in animali da esperimento, una diminuzione della concentrazione di D-serina nel nucleus accumbens, un nucleo cerebrale coinvolto nei fenomeni di dipendenza da sostanze psicotrofici. Tale deficit molecolare determina, in questa area cerebrale, una ridotta capacità dei neuroni di modificare l'efficienza della trasmissione sinaptica (plasticità sinaptica) che è alla base delle alterazioni comportamentali indotte dalla cocaina". L'equipe di D'Ascenzo e di Grassi (costituita dai ricercatori Livia Curcio, Maria Vittoria Podda, Lucia Leone, Roberto Piacentini e Alessia Mastrodonato) ha inoltre dimostrato che la somministrazione "locale" di D-serina a livello del nucleus accumbens previene, nei ratti, lo sviluppo di una caratteristica alterazione comportamentale indotta dalla cocaina, ovvero la sensibilizzazione locomotoria (processo per cui si determina un aumento progressivo e

permanente dell'attività motoria). Questa ricerca, pur preliminare, fa luce sui meccanismi attraverso i quali la cocaina altera le funzioni cerebrali e indica una possibile via terapeutica per il trattamento della dipendenza da cocaina.

22-03-2013 19:26 FRANCIA/Legalizzazione autocoltivazione. I Cannabis Social Club davanti alle Prefetture

Alcuni "Cannabis Social Club" (CSC), gruppi di persone che coltivano cannabis e dividono tra se' la produzione senza farne commercio, si recheranno davanti a diverse prefetture francesi il prossimo lunedì 25 marzo. Lo ha fatto sapere il portavoce del movimento Dominique Broc. L'obiettivo di questi gruppi, favorevoli alla depenalizzazione della cannabis e all'autoproduzione, e' di autodenunciarsi come associazioni senza scopo di lucro al fine di legalizzare la propria attività. I CSC sono illegali in Francia ma esistono già in Spagna e in Belgio. Un totale di 400 CSC -dice Broc- già esistono, ma non tutti si autodenunceranno lunedì prossimo. "L'iniziativa e' per sapere cosa intende fare il governo di fronte a questa autodenuncia". Broc ha già depositato nella Prefettura di Indre-et-Loire gli statuti della "Fédération de cannabis social clubs". Anche se la giustizia o il prefetto possono intervenire per farli sciogliere, Broc fa sapere che questa prima iniziativa e' un "atto di disobbedienza civile" che demarca "l'inizio del riconoscimento del popolo dell'erba". La legge francese del 1901 sulle associazioni prevede che "tutte le associazioni basate su una causa o con un obiettivo illegale, contrario alle leggi ... sono illegali e non hanno alcun valore". A fine febbraio Broc era stato arrestato e messo in galera per detenzione illegale di cannabis, dopo che aveva fatto sapere che a casa sua coltivava delle piante, e per questo dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 8 aprile.

[Qui un approfondimento](#)

22-03-2013 19:29 USA/Distributori automatici di cannabis terapeutica in California

I distributori automatici sembravano condannati a sparire, sorpassati dalle consegne a domicilio e da Internet, invece stanno trionfando alla ribalta, grazie a un ingrediente speciale: la marijuana. In California, infatti, le macchinette che vendono cannabis a fini terapeutici sono sempre più diffuse: un certo numero di aziende ha iniziato a offrire i loro prodotti in vendita o in leasing ai canapai del Golden State. Non solo, perché il consiglio comunale di San Diego valuterà se dare il via libera all'installazione di diverse macchine entro la fine di questo mese. E Los Angeles ha già almeno tre canapai che usano questa tecnologia. A differenza dei distributori tradizionali però quelli di marijuana sono super tecnologici: hanno un sistema di sicurezza per garantire che solo i pazienti autorizzati possano comprare i prodotti, attraverso uno scanner che riconosce le loro impronte digitali. "Arriverà un momento in cui la cannabis sarà socialmente accettata e venduta al pubblico attraverso distributori automatici agli angoli delle strade o nei supermercati, ma siamo ancora molto lontani da quel giorno", ha detto Bruce Bedrick, amministratore delegato di un'azienda di distributori. Le macchine automatiche si troveranno soltanto all'interno dei negozi autorizzati alla vendita. Per ora i fumatori di marijuana della California si dovranno accontentare di snack e bibite, in attesa di tempi migliori.

22-03-2013 19:32 ITALIA/Staminali. Nuovo via libera di un giudice al metodo Stamina

Il giudice del Tribunale di Ascoli Piceno Pier Giorgio Palestini ha sciolto la riserva per la vicenda del bambino di San Benedetto del Tronto affetto dalla Sma di tipo 1 (atrofia muscolare) e per una ragazza di Ascoli affetta da un'altra gravissima malattia senza cura. Il magistrato ha dato il via libera affinché entrambi possano essere curati secondo il metodo Stamina. La prima infusione sarà possibile intorno ai primi di aprile.

Il pronunciamento del Tribunale ascolano giunge dopo il provvedimento del consiglio dei ministri che ha stabilito che tutti i pazienti che hanno iniziato la terapia con le staminali preparate con metodo Stamina potranno portare a termine i loro protocolli anche se il laboratorio di riferimento (in questo caso quello degli Spedali Civili di Brescia) non è autorizzato. "Non so se per il caso di mio figlio fosse già sufficiente il pronunciamento ministeriale. Certamente ora che anche un tribunale ci ha dato ragione gli Spedali di Brescia non potranno frapporre ulteriori indugi e dovranno procedere così come sentenziato" commenta il papà del bimbo di San Benedetto che ha accolto con comprensibile soddisfazione la decisione del giudice Palestini. "Io mi sono già sottoposto a carotaggio e le mie cellule sono in lavorazione - racconta -. Ora notificheremo con urgenza la sentenza agli Spedali affinché tutto l'iter venga completato fino all'infusione di cellule staminali su mio figlio".

22-03-2013 19:35 **ITALIA/Medico deve sempre informare genitori se feto e' malato. Cassazione**

I genitori hanno "diritto ad essere informati" sulle malformazioni del feto, "indipendentemente dalla eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l'interruzione della gravidanza", anche per "prepararsi psicologicamente e, se del caso, anche materialmente, all'arrivo di un figlio menomato". Se il medico manca quest'adempimento, la corte puo' stabilire il risarcimento del danno biologico ed economico. Lo sottolinea la Cassazione che ha accolto il ricorso di una coppia contro una sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 2007, che cassando la sentenza di primo grado, aveva negato il risarcimento da parte del medico per la manca tempestiva diagnosi di una malformazione. La madre non aveva potuto abortire e il bimbo e' nato affetto da spina bifida. Nel 1997 il Tribunale di Lucca aveva condannato il medico a risarcire alla coppia 600 mila euro, ritenendo che la mancata diagnosi "avesse impedito alla gestante di esercitare il diritto di chiedere l'interruzione di gravidanza", secondo quanto previsto dalla legge 194 che regola il diritto e le modalita' d'aborto. Dieci anni dopo la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza ritenendo che c'e' si' stata un'inadempienza del medico, ma richiamando la legge 194 sull'aborto aveva sottolineato che "perche' possa essere praticata l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi 90 giorni, non e' sufficiente che siano accertati processi patologici" nel feto, ma e' necessario che si determini un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. E su questo nell'istruttoria compiuta "non erano emersi elementi". Inoltre "non erano emersi elementi indicativi della concreta volonta' della gestante di esercitare il diritto alla interruzione di gravidanza". La Cassazione, ha invece sottolineato che se il diritto dei genitori ad essere informati viene negato, e' legittima la richiesta di risarcimento "dei danni derivati dalla nascita, quali il danno biologico e il danno economico". Ora sul caso dovra' tornare la Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.

23-03-2013 10:15 **GRAN BRETAGNA/Cento chili di carne di cavallo falsamente etichettata come manzo**



Cento chili di carne di cavallo falsamente etichettata "manzo" e importata dall'Ungheria, sono stati scoperti nel Lancashire e a Liverpool. 40 Kg dei quali sono gia' stati venduti. Lo fa sapere l'agenzia britannica di sicurezza alimentare (FSA).

"la carne er importata dall'Ungheria , dalla soceita' Hungarian Food Ltd, a Preston (capoluogo del Lancashire), ed era in vendita negli stand del mercato della citta', cosi' come in un negozio di Liverpool, Taste of Hungary (sapore di Ungheria), ha precisato l'Agenzia. La carne, venduta in porzioni di un chilo ed etichettata "manzo", e' stata scoperta dalle autorita' locali.

Il gestore del negozio di Liverpool ha precisato di aver acquistato venti sacchi di un chilo a maggio del 2012 di quello che lui credeva essere carne di manzo, e di averne portati quatto o cinque sacchi a casa sua perche' aveva difficolta' a venderli. "Io non sapevo niente" - ha detto- "aveva il gusto di manzo e sembrava un manzo", ha aggiunto dicendosi scioccato per questa scoperta.

"La FSA ha avvisato la Commissione europea e le autorita' ungheresi. Le autorita' locali stanno facendo indagini sulla carne per verificare se contiene del fenibutazone", un antidolorifico che rende la carne di cavallo non adatta al consumo, ha precisato l'agenzia.

24-03-2013 13:53 **ITALIA/Staminali. Petizione per le cure compassionevoli**

Dalle 9 di questa mattina e' in corso, fuori dagli Spedali Civili di Brescia, la raccolta firme per la petizione popolare che chiede "l'intervento del legislatore affinche' venga ritenuto legittimo il ricorso alle cure compassionevoli, in base al decreto Turco-Fazio, con cellule staminali adulte secondo il metodo della Stamina Foundation. Il promotore del banchetto e della manifestazione con cui si chiedono 'staminali per tutti' e' un bresciano, Manuele Bozzoni: "sentivo di dover fare qualcosa per questi bimbi. Vorrei che tutta la gente lottasse con noi". Decine le persone presenti nel piazzale antistante gli Spedali, tra cui diversi genitori di bambini affetti da gravi patologie: chiedono che anche i loro figli possano accedere alle cure compassionevoli e per questo si oppongono al decreto Balduzzi, che ha stabilito che solo i pazienti che avevano gia' iniziato la terapia con le staminali preparate con metodo Stamina possano portare a termine i loro protocolli, anche se il laboratorio di riferimento (quello dell'ospedale di Brescia) non e' autorizzato. Arrivato a Brescia da Torino anche Luigi Bonavita, il papa' di Erika e Salvatore, i due fratelli per cui i giudici hanno emesso sentenze opposte sull'accesso alla cura con il metodo Stamina: "Solo ieri a Curie", nel torinese, abbiamo raccolto circa 2 mila firme. Supereremo tranquillamente l'obiettivo delle 500 mila", ha detto. "Sono qui per solidarizzare con chi e' nella nostra stessa situazione. Ci stiamo conoscendo e organizzando a livello nazionale. Questo - ha spiegato Bonavita - e' un modo per confrontarci e decidere le prossime scelte da fare". Il prossimo appuntamento sara' a Pasqua: si stanno organizzando pullman per assistere all'Angelus in piazza San Pietro. "Tutti sono invitati - dice Bonavita - avremo palloncini azzurri e rosa e magliette bianche, simbolo di purezza".

24-03-2013 18:45 **MESSICO/Narcoguerra. Sette cadaveri a Uruapan/Michoacan**

I cadaveri di sette giovani uomini sono stati ritrovati ier sera nella città di Uruapan, nello stato messicano di Michoacan. Le autorità locali si sono ritrovati davanti a un'immagine agghiacciante: le vittime sono state sedute su altrettante sedie di plastica, poste di fronte a una strada del centro città. Secondo gli inquirenti, citati dall'Huffington Post, si tratterebbe dell'ennesimo, tragico episodio della guerra tra narcotrafficienti locali. Nello stato di Guerrero, inoltre, un commando armato avrebbe aperto il fuoco in un bar di Ciudad Altamirano, uccidendo quattro civili e tre agenti federali fuori servizio.

25-03-2013 09:08 **FRANCIA/Acqua in bottiglia. 10% contiene pesticidi e farmaci. Indagine**

Tracce di pesticidi e farmaci, uno dei quali per trattare il cancro al seno, sono state rilevate in circa il 10% delle acque imbottigliate, senza tuttavia rimettere in discussione la loro potabilità'. Lo fa sapere uno studio di "60 millions de consommateurs" e la "Fondation France Liberté".

QA breve termine non c'e' per niente un problema di qualità'. Queste acque sono perfettamente bevibili" precisa l'associazione all'agenzia France press. "Siamo nell'ordine di micro-tracce, di milioni di micron, veramente minuscole".

L'indagine "non mette assolutamente in causa l'onesta' degli imbottigiatori", ma ci fa porre domande sulla contaminazione dell'ambiente da parte degli umani. "C'e' disagio sulla qualità' delle risorse globali e bisogna ridiscutere le norme sulla qualità", valutando anche i nuovi fattori inquinanti.

25-03-2013 16:05 **GRAN BRETAGNA/Staminali. Liquido amniotico cura malattie bimbi prematuri**

Il liquido amniotico potrebbe curare una malattia molto comune tra i bebe' prematuri e spesso fatale: l'enterocolite necrotizzante che crea un danno grave alle pareti del tubo digerente. E' la prospettiva offerta dai risultati di uno studio sulla rivista Gut che vede tra gli autori l'italiano Paolo De Coppi, insieme con Simon Eaton presso la University College di Londra. Gli esperti hanno usato le cellule staminali del liquido amniotico per riparare l'apparato digerente colpito dalla malattia che "affligge il 10-15% dei prematuri sotto i 1500 grammi e il 40% di questi muore" - spiega De Coppi intervistato dall'ANSA. Gli scienziati hanno lavorato su topolini prelevando le staminali del liquido amniotico degli animali. Hanno visto che le cellule vanno a indurre processi di autoriparazione: "usiamo queste cellule - spiega De Coppi - per provare se sono capaci a riparare un danno all'intestino. L'aspetto molto positivo che e' emerso - continua lo scienziato - e' che le cellule secernono fattori in grado di attivare le staminali dell'intestino che poi riparano il danno". Quindi le staminali del liquido amniotico non riparano direttamente il danno, ma inducono processi di autoriparazione dell'intestino. "Questo significa - sottolinea De Coppi - che le staminali del liquido non devono essere prese dalla stessa mamma, quindi se avessimo una banca di queste cellule le potremmo usare" sui bebe' che ne avessero bisogno. Per di piu' le staminali del liquido, una volta terminata la loro funzione, vengono eliminate e non si integrano nel tessuto intestinale - sottolinea De Coppi: insomma si comportano come un farmaco che viene poi smaltito dall'organismo". Ma non siamo ancora vicinissimi a possibili applicazioni cliniche: "stiamo gia' studiando come conservare queste cellule in biobanche - conclude De Coppi - e superato questo ostacolo in pochi anni si potrebbero avviare le prime sperimentazioni cliniche".

25-03-2013 16:07 **ITALIA/Staminali. Sigu contro decreto del Governo**

"Sorpresa e preoccupazione", da parte della Società Italiana di Genetica Umana (Sigu) "nell'apprendere che un Decreto del Consiglio dei Ministri autorizza la prosecuzione del trattamento con cellule staminali ('Metodo Stamina') di alcuni pazienti affetti da malattie genetiche rare". Il presidente della società scientifica, il genetista Giovanni Neri, dell'Università Cattolica di Roma, ed il direttivo scientifico della Sigu rilevano in una nota che "questi trattamenti, dietro un'etichetta di cure compassionevoli, nascondono la totale mancanza di una sia pur labile validazione scientifica". La Sigu, inoltre, "auspica che ad autorizzare la cura delle malattie genetiche siano solo e soltanto la loro validità ed efficacia, scientificamente comprovate, e non decreti ministeriali o ordinanze della magistratura". La richiesta di attenersi alle regole scientifiche rileva inoltre che "l'ansia e l'angoscia delle famiglie, che farebbero qualsiasi tentativo pur di alleviare le sofferenze dei propri figli malati, devono essere rispettate, comprese e condivise, ma non strumentalizzate per ottenere l'avallo a proseguire cure, che in realtà cure non sono, ma solo tentativi improvvidi di giungere a soluzioni miracolistiche, senza aver prima battuto il cammino lungo e faticoso di una ricerca scientifica seria". Un cammino, prosegue la nota, che "molti ricercatori ben preparati ed entusiasti stanno percorrendo". Secondo gli esperti di genetica umana c'è la speranza che "in futuro, le cellule staminali possano rappresentare un efficace strumento terapeutico. Ma non siamo ancora giunti a quel traguardo, e decisioni politiche come quelle contenute nel citato decreto ministeriale rischiano di vanificare l'impegno dei ricercatori e di spegnere il loro entusiasmo, inducendo forse alcuni a migrare verso altri Paesi dove c'è più rispetto e considerazione

per la ricerca scientifica”.

26-03-2013 09:09 USA/Lotta alle malattie trasmissibili. Fondazione Gates lancia bando per nuovo preservativo

La fondazione di Bill Gates e sua moglie Melinda ha deciso di finanziare un progetto per migliorare il preservativo. Ogni anno vengono prodotti 15 miliardi di profilattici, utilizzati da 750 milioni di persone. Eppure, nonostante questi numeri e la sua importanza nella lotta contro la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, è praticamente identico a sé stesso da molti anni. Coi suoi molti pregi, ma anche difetti.

Il bando della fondazione Impatient Optimists prevede lo stanziamento iniziale di 100 mila dollari, cifra che può arrivare anche a un milione ed è destinata a tutti coloro che proporranno una forte innovazione nel prodotto, dal punto di vista materiale o anche da quello commerciale. L'idea alla base è ben spiegata dai due coniugi:

Il principale svantaggio dal punto di vista maschile è che i preservativi diminuiscono il piacere, creando uno scambio diminuzione del piacere/diminuzione del rischio che molti uomini trovano inaccettabile, soprattutto in considerazione che le decisioni circa il suo uso devono essere prese all'approssimarsi del rapporto. È possibile sviluppare un prodotto senza questo stigma, o meglio, uno che si faccia preferire all'alternativa di non usarlo? Le conoscenze attuali in termini di biologia vascolare, neurologia, urologia e altri campi permettono di sviluppare idee rivoluzionarie.

Nulla di cui stupirsi, insomma, visto l'impegno della fondazione nel continente africano, dove l'AIDS è una realtà enormemente diffusa, e dove elementi religiosi, culturali, economici, politici, si sommano fino a scoraggiare l'uso del preservativo invece di promuoverlo. Un esempio è la difficile negoziazione delle prostitute, che subiscono il ricatto dell'offerta di denaro e soffrono di una scarsa diffusione dei profilattici femminili, ancora poco conosciuti e più scomodi, restando dalla parte debole della contrattazione e finendo col rischiare la salute propria e dei clienti.

Le proposte inviate alla fondazione dovranno, per questo motivo, contenere ipotesi verificabili, prevedere un piano su come l'idea potrà essere testata o convalidata e fornire dati interpretabili ed inequivocabili. Inoltre, idee anche potenzialmente valide che si rivelino troppo costose per i Paesi in via di sviluppo, o quelle che ignorino il lavoro di prevenzione delle gravidanze indesiderate o la trasmissione delle malattie, verranno scartate.

26-03-2013 10:46 AMERICHE/Narcoguerra. Maggiore cooperazione Usa/Messico

Più forza alle istituzioni messicane e meno soldi per le dotazioni dei militari. È la strada che dovrebbe seguire la cooperazione tra Stati Uniti e Messico in una rivisitazione della strategia congiunta di lotta al narcotraffico. La raccomandazione è contenuta nel rapporto 2013 dell'International Narcotics Control Strategy (Incsr) del dipartimento di Stato Usa. La più stretta cooperazione tra i due Paesi sul tema fu varata con la "iniziativa Merida", un piano sottoscritto nel 2008 che permise al Congresso Usa di stanziare un miliardo e quattrocento milioni di dollari in tre anni. Spesi in gran parte per la lotta al narcotraffico e la vigilanza alle frontiere, quindi per modernizzare e addestrare le forze di sicurezza e, nella parte meno corposa per la promozione dello Stato di diritto e la riforma delle istituzioni messicane.

Il Dipartimento di Stato spinge sulla necessità di investire più nel rafforzamento delle istituzioni messicane. Soldi che hanno permesso, scrive il rapporto, di "portare dinanzi alla giustizia i leader delle organizzazioni criminali internazionali", ma con successi che hanno prodotto - in un clima di corruzione sempre alta e di produzione delle droghe in aumento - la frattura delle reti criminali con il moltiplicarsi delle attività delittive. I futuri "sforzi bilaterali" dovranno insistere sul rafforzamento delle istituzioni messicane facendo sì che "le riforme del settore giustizia, la riduzione della domanda di droghe e la cultura della legalità possano giocare un ruolo maggiore". Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo "El País" il tema potrebbe essere discusso nell'ambito del vertice Nafta (North American Free Trade Agreement) che si terrà in Messico il prossimo autunno, alla presenza del capo di Stato Usa Barack Obama.

26-03-2013 12:57 SVEZIA/Staminali. Ringiovanire il sangue con riprogrammazione cellule

Riprogrammando le cellule staminali è possibile far ringiovanire il sangue, almeno nei topi. Lo ha dimostrato uno studio dell'università svedese di Lund, pubblicato dalla rivista Blood, in cui i ricercatori sono riusciti a cancellare alcune delle modifiche che avvengono negli anni.

"L'invecchiamento è la conseguenza di cambiamenti nelle staminali nel tempo - spiegano gli autori - alcuni sono irreversibili, come i danni al Dna, mentre altri, chiamati epigenetici, avvengono nel tempo, e se si riprogrammano le staminali come abbiamo fatto noi possono essere cancellati". La composizione del sangue nei giovani ha un certo mix di linfociti B e T e cellule mieloidi, mentre con l'età i linfociti calano e le cellule mieloidi aumentano: "Se si riusciva a far 'ripartire' il sangue anche nell'uomo - sottolineano gli autori - sarà

possibile studiare diverse applicazioni terapeutiche per le malattie del sangue degli anziani".

COMUNICATI

20-03-2013 12:38 **Grasso e Boldrini rinunciano all'appartamento di servizio. La scelta costera' di piu' al contribuente**
[Primo Mastrantoni](#)



Il presidente del Senato, Pietro Grasso e la presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, hanno dichiarato che rinunceranno agli appartamenti di servizio in dotazione. Questa decisione, a nostro parere, comportera' un aggravio di costi per il contribuente e di disturbo per i cittadini romani.

Vediamo il perche'.

Anche se non si utilizzano, gli appartamenti non scompaiono, cosi' come il personale di servizio che deve essere egualmente retribuito. Aggiungiamo "l'obbligo" dei pranzi istituzionali e di lavoro. Quindi, il costo complessivo degli appartamenti, utilizzati o meno, non cambia.

I due presidenti avranno una propria abitazione privata, il che significa il trasferimento giornaliero casa-ufficio-casa, con auto di servizio e di scorta (6 persone a turno), piu' il servizio di guardiani davanti all'abitazione privata, 3 agenti a turno, 24 ore su 24 ore. Il servizio di sicurezza non dipende dalla volonta' dei due presidenti ma dalle valutazioni del ministero dell'Interno, vale a dire che, anche a volerlo, i due presidenti non potrebbero rinunciare. Aggiungiamo i problemi del traffico romano, caotico di per se', che aumenterebbe a causa dei trasferimenti della seconda e terza carica della Repubblica. L'esperienza dei presidenti della Repubblica, Scalfaro e Cossiga, dovrebbe essere da esempio di come si aumentarono costi e disservizi, tant'e' che quando il presidente Ciampi accenno' ad analoga scelta [lo invitammo a desistere](#).

Aggiungiamo una nostra disponibilita': siamo disposti a portar loro il caffe' mattutino, ovviamente se lavorano per risolvere gli annosi problemi del nostro Paese.

20-03-2013 12:50 **Doppio forno crematorio a Bovolenta (Pd), il Sindaco rispetti la legge per il risanamento dell'aria**

[Maria Grazia Lucchiari](#)



Il Comune di Bovolenta (Padova) si trova in uno stato di illegalita' sul piano della tutela della qualita' dell'aria e quindi sulla protezione della salute dei suoi cittadini. Il territorio di Bovolenta, in provincia di Padova, e' inserito in zona A, zona critica nella quale la legge impone l'applicazione dei Piani di Azione per i parametri relativi al Pm10 (polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), NO2 (biossido di azoto) e in zona B, in cui si devono applicare i Piani di Risanamento per benzene e ozono. Dal 2005, anno in cui e' entrato in vigore il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'aria, non si ha traccia di tale documento. Alla Provincia di Padova, infatti, che ha il compito di coordinare le azioni di tutti i comuni di sua competenza, non e' pervenuto nulla. Nel Comune, assunto agli onori della cronaca per i recenti disastri dell'alluvione, si sta progettando la costruzione di un doppio forno crematorio che potenzialmente copre un

vasto bacino d'utenza unendo tutta la Bassa Padovana e parte delle province di Venezia e Rovigo. La decisione è stata presa all'unanimità dal consiglio comunale nel luglio scorso, cui le opposizioni, a seguito della pressione dei residenti, con una mozione hanno tentato inutilmente di porre rimedio e bloccare la delibera. Il doppio forno crematorio verrebbe costruito a meno di un chilometro da tre scuole, in un'area ad alto impatto ambientale in cui operano tre impianti a biomassa e uno di biogas. Durante la cremazione nei forni crematori viene emessa una grande quantità di inquinanti atmosferici. Oltre a polvere, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e idrocarburi, vengono prodotte anche sostanze altamente problematiche come le diossine, i furani o i metalli pesanti. Aggiungiamo che la normativa italiana e europea non sono uniformi, se non assenti, e questo crea dei grossi problemi nel controllo dei privati che gestiscono questo tipo di impianti. Le malattie respiratorie sono in aumento, con costi sociali e sanitari elevatissimi che arrivano a un punto di PIL pari a circa 14 miliardi di euro. Secondo gli specialisti del settore l'asma è l'unica patologia in progressiva inarrestabile crescita epidemiologica. Il sindaco Meneghello afferma che la salute dei cittadini viene prima di tutto e che sarà pronto a ritirare l'iniziativa se ci saranno dei dubbi. Noi abbiamo una certezza confermata dai dati delle istituzioni preposte, le quali ordinano al sindaco di Bovolenta il risanamento dell'aria, che supera i livelli di tutela sanitaria. Questi dati impongono di non approvare ulteriori impianti ad alto impatto ambientale se non nel quadro di un Piano di azione di risanamento dell'aria, che dal 2005 il Comune non ha ancora attuato. Al responsabile della salute dei cittadini di Bovolenta chiediamo il rispetto della legge per il diritto di vivere in un ambiente sano e pulito.

21-03-2013 12:07 **Cannabis, Tribunale di Ferrara: non punibile coltivazione per uso personale. Nuova giurisprudenza?**

[Redazione](#)



Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Ferrara, dott. ATTINA', ha assolto con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, due giovani ferraresi, NICOLA BALBONI e NICOLA GRANDINI, che nei giorni scorsi erano stati addirittura arrestati, siccome trovati in possesso di gr. 8 di hashish e di n. 4 piantine di cannabis. I due ragazzi, che erano stati immediatamente scarcerati, hanno optato, a mezzo del loro difensore di fiducia [Avv. Carlo Alberto Zaina](#) del foro di Rimini, legale di ADUC, per la celebrazione del giudizio abbreviato. Allo stato non si conoscono ancora le motivazioni della decisione, che verranno pubblicate entro 15 giorni, ma la lunga camera di consiglio che ha portato alla assoluzione, pare legittimare il convincimento che il giudice abbia accolto in toto la tesi della difesa in ordine alla non punibilità della coltivazione, siccome essa sarebbe stata destinata ad un uso esclusivamente personale degli interessati. I due imputati, infatti, hanno sempre sostenuto che il prodotto della coltivazione delle 4 piantine sarebbe stato destinato a soddisfare un fabbisogno strettamente personale. Se questa fosse la motivazione della decisione ci troveremmo, quindi, di fronte finalmente ai primi segnali di un'equiparazione giurisprudenziale della condotta coltivativa a quella detentiva, nel senso di escludere che chi coltiva per sè debba essere sottoposto a sanzione. La decisione del Tribunale di Ferrara, per il suo carattere estremamente radicale in punto a responsabilità ed il suo contenuto assolutorio, assorbe anche la questione di costituzionalità che la difesa aveva presentato preliminarmente e che, comunque, ha avuto indubbio rilievo ai fini del felice esito della vicenda.

21-03-2013 12:37 **Agriturismo a Pasqua. attenzione alle fregature!**

[Primo Mastrantoni](#)



L'agriturismo torna in auge per le vacanze pasquali ma attenzione alle fregature! I furbi, come al solito, non sono pochi e sotto le mentite spoglie di una struttura agrituristica si cela il semplice ristorante in campagna. Vediamo di capire.

L'agriturismo e' un' attivita' complementare rispetto a quella propriamente agricola, vale a dire che l'agricoltore integra le entrate derivanti dalla propria attivita' di conduzione del fondo (che deve essere preminente, a differenza di quella relativa al turismo rurale e all'ecoturismo che non prevedono tale obbligo) con l'offerta di vitto e/o alloggio. La ristorazione prevede la somministrazione di pasti e bevande ricavati prevalentemente dalle materie prime dell'azienda e della zona. Un'ottima iniziativa, prevista dalla normativa nazionale e da quelle attuative regionali, che ha lo scopo di valorizzare i prodotti locali e nel contempo fornire un'ulteriore fonte di reddito per l'agricoltore. Per questo, oltre ai tradizionali sostegni all'agricoltura, le aziende agrituristiche ricevono finanziamenti pubblici aggiuntivi e facilitazioni (deroghe urbanistiche e sanitarie, formazione, promozione, ecc.), destinati a sostenere questa benemerita attivita'. Insomma il consumatore nel momento in cui siede a tavola ha gia' dato un contributo, con le proprie tasse, allo sviluppo dell'azienda agrituristica e vorrebbe tranquillamente gustare i " prodotti del contadino". Succede a volte che le materie prime non siano.... "prevalentemente ricavate" dall'attivita' del podere. Come distinguere dunque un agriturismo vero da uno fasullo? Qui di seguito alcune domande da fare prima di prenotare.

* chiedere l'estensione della azienda: un agriturismo non puo' avere, per esempio, un solo ettaro di terra per fornire i propri alimenti.

* chiedere quanti posti ci sono nel ristorante: un agriturismo non puo' avere 200 coperti!

* chiedere quali materie prime produce l'azienda: se c'e' solo l'orto, di proprio al massimo possono fornire il rosmarino!

* chiedere se nelle vicinanze esistono impianti industriali, autostrade o grandi citta': l'aria pulita dovrebbe essere una condizione essenziale da esigere.

* chiedere il prezzo: come gia' detto, un contributo con le nostre tasse l'abbiamo dato. Riteniamo equo un costo medio di 40 euro a persona a notte, compresa la prima colazione (con prodotti locali e non con i dolci industriali!).

* chiedere un depliant dell'azienda o visitarne il sito internet: sapere dove si va evita delusioni!

22-03-2013 11:30 **Acqua. Oggi la giornata mondiale. Poi, se ne riparlera' il prossimo anno**

[Primo Mastrantoni](#)



Oggi e' la giornata mondiale dell'acqua. Ciclicamente vengono promossi convegni sull'acqua. Ciclicamente i nostri governanti chiedono lo stato di crisi. Dal 1950 ai giorni nostri la percentuale di precipitazioni e' diminuita del 13%, ma nessuno fa alcunche', salvo lanciare allarmi o inviti alle famiglie per il risparmio dell'acqua, che serve a poco perche' l'agricoltura assorbe il 70% dei prelievi idrici, l'industria il 20%, gli usi domestici e altri solo il 10%. Gli attuali sistemi di produzione agricola perdono il 40% di quello che prelevano; per gli altri usi, il 40% dell'acqua si spreca per le perdite dei sistemi di trasporto e distribuzione (2,5 miliardi di euro). Dunque il problema principale sta nel settore agricolo e non in quello

delle famiglie. E' chiaro, quindi, che si dovranno incentivare sistemi diversi di irrigazione, come, per esempio, quello a goccia invece che quella a pioggia e per gli usi industriali si potrebbe riciclare l'acqua depurata, oltreche' risistemare gli acquedotti. Ma per fare tutto cio' occorrono interventi finanziari a meno che non si vogliano proibire certe forme di utilizzo dell'acqua con un decreto legge. Insomma, dopo tante chiacchiere, i nostri governanti non riescono a programmare un serio intervento. Ieri e oggi.

22-03-2013 14:44 **Viaggi in autobus, nave, treno o aereo: i diritti in ambito europeo. Nuova scheda pratica dell'Aduc**



Con l'arrivo della bella stagione e l'aumento della mobilita' delle persone, abbiamo arricchito il nostro specifico servizio di schede pratiche sul web, pubblicandone una riassuntiva ed esplicativa su tutti i mezzi di trasporto:

[VIAGGI IN AUTOBUS, NAVE, TRENO O AEREO: I DIRITTI IN AMBITO EUROPEO](#)

Di recente la normativa europea si e' arricchita di alcuni regolamenti inerenti il trasporto passeggeri (via mare e via bus) che vanno a completare il quadro normativo gia' esistente (inerente il trasporto via treno e via aereo) e impongono la necessita' di fornire al passeggero, oltre ad un approfondimento dei suoi diritti in ogni singolo ambito, un riassunto schematico.

Le norme entrate in vigore riguardano i diritti di chi viaggia in autobus (Regolamento UE 181/2011 operativo dal 1/3/2013), i diritti di chi viaggia via mare (Regolamento UE 1177/2010 operativo dal 18/12/2012) e le responsabilita' dei vettori in caso di incidente nei trasporti via mare (Regolamento CE 392/2009 operativo dal 31/12/2012).

Esse dettano diritti uniformi relativamente a viaggi che avvengono in territorio europeo, piu' precisamente a viaggi che partono od arrivano in un Paese europeo. E' lasciata la possibilita' ai singoli Paesi di prevedere alcune deroghe per quanto riguarda i trasporti interni.

Questi gli ambiti su cui i Regolamenti si pronunciano:

- principi generali di non discriminazione dei viaggiatori;
- informazioni minime da fornire ai viaggiatori;
- diritti in caso di cancellazione o ritardo del viaggio;
- diritti in caso di incidente con decesso del viaggiatore o danno alla persona o al bagaglio;
- diritti particolari dei viaggiatori disabili o con mobilita' ridotta;
- modalita' di trattamento dei reclami con tempi per l'invio e per la risposta.

[Qui la nuova scheda pratica](#), edita a cura di *Rita Sabelli*, coordinatrice dell'aggiornamento normativo per l'associazione

25-03-2013 12:25 **Viaggi last minute. Consigli**
[Primo Mastrantoni](#)



Si risparmia anche il 40%. Sono i viaggi offerti all'ultimo minuto, ovvero i "last minute", adatti a chi vuol prendere l'occasione al volo o chi decide scientificamente, a

ridosso delle partenze, di usufruire di sconti piuttosto consistenti e l'occasione e' propizia in vista delle festività pasquali. Questi viaggi si possono prenotare in agenzia e su internet, con lo stesso sconto. La ricerca telematica e' certamente piu' agevole e consente di valutare piu' offerte rispetto alle agenzie, che devono essere individuate una per una, ma non sempre costa di meno. Il contratto che si sottoscrive (ci riferiamo in particolare ai viaggi tutto compreso) e' del tutto analogo a quello tradizionale con obblighi per il turista e il tour operator. Occorre fare attenzione ad eventuali spese non messe in evidenza, come le commissioni, i costi per i trasferimenti, le iscrizioni, le tasse aeroportuali, i supplementi e quelle per i luoghi di partenza. Ricordarsi che in molti paesi occorre il visto di ingresso e il passaporto. Una considerazione a parte merita la prenotazione tramite internet. Per evitare le bufale e' necessario che il sito sia riconoscibile, cioe' che sia indicata la denominazione sociale, l'indirizzo, il telefono e' necessario che il sito sia riconoscibile, cioe' che sia indicata la denominazione sociale, l'indirizzo, il telefono (fare una telefonata puo' servire) e il fax. Per sicurezza consigliamo di stampare il contratto, la prenotazione e la risposta del venditore. Se viene effettuato un pagamento con carta di credito occorre verificare che il sito sia dotato di un sistema di sicurezza. Ultimo consiglio per evitare che la propria e-mail sia sommersa di pubblicita' nei prossimi mesi: controllare che sia garantita la riservatezza dei dati che si trasmettono. E' un diritto riconosciuto dalla legge sulla privacy.

26-03-2013 11:01 **Turismo. Noleggiare un'auto. Istruzioni per l'uso**

[Primo Mastrantoni](#)



Noleggiare un'auto puo' essere conveniente se si deve affrontare un viaggio con la propria automobile. Infatti oltre ai costi di trasporto della propria vettura va sempre piu' affermandosi la valutazione del rischio che si affronta: i dati su morti e feriti di ogni anno destano non poche preoccupazioni. Prendere l'aereo o il treno e poi affittare un'automobile e' certamente comodo e anche meno rischioso. Vediamo i consigli.

* Un giro iniziale in Internet puo' essere utile per avere una panoramica delle tariffe, altrimenti si puo' ricorrere ai centralini delle varie societa' di noleggio. Dal confronto dei costi di noleggio si puo' passare alle condizioni del noleggio stesso. Spesso il costo del noleggio di piu' giorni e' conveniente di quello di pochi giorni.

* Chi preleva l'auto in aeroporto deve considerare le tasse aeroportuali, che possono incidere sul costo finale: il 14% di tassa aeroportuale su 500 euro di affitto e' una bella cifra, conviene allora prendere la macchina in citta'.

* Occorre far attenzione alle norme in materia di assicurazione: la franchigia, le rivalse e l'estensione al secondo guidatore.

* Controllare le condizioni dell'auto e dell'attrezzatura in dotazione per evitare addebiti successivi.

* L'automobile va restituita alla stessa ora nella quale e' stata ritirata, altrimenti si rischia di dover pagare un giorno in piu'.

ARTICOLI

20-03-2013 08:48 **Conti di deposito - aggiornamento marzo 2013**

Barbara Auricchio



A poco meno di un mese dalle elezioni politiche italiane, la situazione del governo del nostro paese appare ancora incerta. "Lavori in corso" potremmo dire. I mercati non hanno visto di buon occhio il risultato frammentario delle elezioni, e nei giorni immediatamente successivi all'esito del voto sono state registrate diverse sessioni particolarmente negative sui listini italiani ed europei. Ad oggi però la tensione sembra leggermente allentata, anche se lo spread ha fatto segnare un

notevole balzo in avanti e al momento si attesta a quota 330 punti, circa 50 punti base in più rispetto ai valori toccati nei giorni subito precedenti le elezioni.

L'ultima asta dei Bot sia annuali che semestrali ha visto innalzare i tassi, i quali sono stati collocati rispettivamente all'1,28% ed all'1,237%. Le precedenti aste si erano chiuse all'1,094 (12 mesi) ed allo 0,73% (sei mesi).

I mercati quindi, e non solo, aspettano di sapere quale sarà la direzione politica che assumerà il nostro paese.

Sul fronte europeo, la BCE lascia invariati i tassi di riferimento dell'area euro. Dalla terza riunione del 2013 della BCE, tenutasi lo scorso 7 marzo, nessuna novità quindi: i tassi di interesse restano fermi al valore storico minimo dello 0,75%.

Nel corso del Consiglio Direttivo della BCE, il Presidente Mario Draghi ha però specificato che è stata discussa la possibilità di una revisione dei tassi, anche se si è poi deciso di mantenerli stabili.

Venendo a quanto accaduto sul fronte dei conti di deposito, non si frena la discesa dei rendimenti che nell'ultimo mese ha interessato la quasi totalità degli istituti di credito.

Banca Santander ha ridotto di circa 0,25 punti base il rendimento di **Time Deposit** per tutti gli importi, sia a 12 che a 24 mesi. Il rendimento del conto vincolato ad un anno passa dal 3,75% all'attuale 3,50% (per depositi inferiori a 150.000 euro). Nel contempo però l'istituto prevede la possibilità di svincolare anticipatamente le somme messe a deposito, garantendo un tasso di svincolo molto elevato, pari al 2,25%.

Tagli anche da **CheBanca!** (12 mesi dal 3% al 2,75%), da Banca Ibi su **ContoSubbi** (vincolo annuale dal 3,75% al 3,25%) e per Banca Unipol su **Deposit@** e su **Time Deposit**, rispettivamente scesi al 3,25% ed al 2,25% dai precedenti 3,60% e 2,75%.

Ridotti anche i tassi di **Conto Arancio**, di Fineco con **Cash Park**, sia vincolato che svincolabile, nonché i rendimenti di BCCFor Web per **Time Deposit** e per **Conto Deposito Web**.

Banca Marche invece modifica esclusivamente il rendimento del conto a 12 mesi, a seguito della scadenza della promozione in vigore fino allo scorso febbraio, ma nonostante ciò **Deposito Sicuro** resta il conto che garantisce attualmente il rendimento maggiore per i depositi annuali (4,50% lordo).

Unica eccezione di questo mese è rappresentata da Banca Mps, la quale, controtendenza, ha rivisto al rialzo il rendimento garantito dal suo **Conto Italiano di Deposito**. Per la forma "Benvenuto", riservata ai nuovi clienti, è possibile ottenere un tasso del 3% per i depositi con durata annuale, mentre in precedenza il tasso garantito alla nuova clientela per la medesima durata era pari al 2,75%.

Nella sostanza però, nonostante le molteplici riduzioni segnalate, la graduatoria dei migliori conti del momento fa segnare davvero pochissime variazioni rispetto alla precedente pubblicazione.

20-03-2013 16:56 **Stupefacenti, coltivazione e ingente quantità. La Cassazione ed il quantitativo 'prevedibile'**

[Carlo Alberto Zaina](#)



La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 gennaio – 4 marzo 2013, n. 10090/13, affronta il tema del rapporto fra circostanza aggravante dell'ingente quantità e condotta coltivativa.

Il collegio di legittimità, individua testualmente, nella "**quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo**", il parametro, in punto di fatto, che si afferma debba essere utilizzato allo scopo di verificare la configurabilità concreta dell'art. 80 comma 2° dpr 309/90.

Sembra perdere, quindi, carattere di centralità, il criterio valutativo fornito numero delle piante coltivate e che

sovente (per non dire sempre) è stato utilizzato per ricavare il complessivo livello di offensività della condotta coltivativa.

Afferma il S.C., che il dato ponderale da prendere in considerazione avrebbe carattere **virtuale**, in quanto di natura prognostica, siccome legato alla specifica attitudine produttiva di principio attivo da parte delle piante, una volta esauritosi il percorso di maturazione delle stesse ed alla ipotetica previsione di sviluppo delle stesse.

Su questo *incipit*, la Corte declina la conclusione che, anche in relazione alla condotta coltivativa, si debba utilizzare il criterio predicato recentemente dalle SS.UU. (sentenza 24 maggio 2012 n. 36258), e che sancisce come non sia ravvisabile la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80/2° dpr 309/90 quando il principio attivo sia inferiore al limite massimo di 2000 volte^[1].

Nulla quaestio in ordine alla teorica assunzione di questo parametro aritmetico, che si risolve in un procedimento metodologico di calcolo, attraverso il quale si determina il risultato finale.

Perplessità si devono, invece, sollevare riguardo alla scelta dei dati che dovranno essere usati per tale computo e che consiste nella **“quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo”**.

L'ipotetico carattere di pura previsionalità e di correlativa indeterminatezza, che un simile indirizzo introduce, contraddice, così, le naturali esigenze di certezza che richiede, invece, la ricerca di elementi probatori, sui quali basare una prognosi di responsabilità penale di specifiche condotte.

In buona sostanza, la formulazione di un dato quantitativo certo (o comunque munito di un livello di necessaria elevatissima attendibilità), operazione già di per sé estremamente impervia, per il suo profilo aprioristico, impone recisamente di escludere approssimazioni.

Ebbene, vi è da domandarsi, sul piano strettamente fattuale, come l'orientamento in esame riesca a coniugarsi effettivamente con alcune variabili fattuali dalle quali non si può prescindere.

a. Innanzitutto, si deve tenere conto della circostanza che l'esame chimico-tossicologico, che usualmente viene disposto quando vengono sequestrate piante, accerta non tanto quale potrà essere il quantitativo di sostanza stupefacente producibile da ogni singolo arbusto, quanto piuttosto il livello di thc che ogni pianta può produrre.

Il risultato della perizia costituisce, quindi, un dato che muta da pianta a pianta e che appare, quindi, per nulla omogeneo e inidoneo a formulare prognosi.

b. In secondo luogo si deve sottolineare come ogni pianta abbia un ciclo di maturazione che differisce dalle altre, sul piano dell'estensione temporale.

Non tutte le piante, anche se seminate nel medesimo periodo, giungono, infatti, contestualmente (e nelle stesse condizioni) a maturazione.

c. La capacità di ogni pianta di produrre sostanze stupefacenti è strettamente legata anche all'effettivo grado di conservazione delle stesse, all'*habitat* ove le stesse crescono, alle modalità coltivate attuate in concreto, alle condizioni climatiche che si possono succedere.

Non è possibile tenere conto di questi elementi, pena dare corso ad un giudizio meramente teorico ed avulso dalla realtà.

d. E', inoltre, praticamente impossibile determinare aprioristicamente quante piante sicuramente potranno giungere alla conclusione del ciclo di maturazione, si da produrre realmente (ed in concreto) sostanza stupefacente.

Le considerazioni che precedono, rendono, dunque, molto più controverso (e molto meno pacifico) il criterio evocato dalla S.C., che, in conclusione, si rivela una valutazione più prospettica e potenziale (quasi un auspicio), che concreta ed effettiva

Soprattutto, si deve tenere in debito conto che, se – da un lato – può essere possibile (previa depurazione delle parti inerti, quali radici e fusti) quantificare un quantitativo ricavabile dalla pianta che sia effettivamente giunta all'apice della propria maturazione, tale operazione non è affatto tecnicamente possibile – proprio perchè essa si traduce esclusivamente in un giudizio a proiezione futuribile – per quanto attiene a piante la cui germinazione non sia ancora avvenuta.

Ecco, quindi, un limite oggettivo (e metodologico) che si frappone all'indirizzo auspicato dalla sentenza e che impedisce, pertanto, di addivenire ad un'indicazione che si possa armonizzare con i criteri introdotti dalla sentenza SS.UU. 24 maggio 2012, in tema di ingente quantità.

Si deve, pertanto, ritenere che un criterio, che maggiormente risulti adesivo allo spirito di concretezza che permea la norma, portata dall'art. 80 comma 2° dpr 309/90, non possa prescindere dalla realtà coltivativa effettiva che si palesa al momento della scoperta della piantagione.

Vale a dire, che si deve tenere in debito e doveroso conto dell'effettivo prodotto stupefacente che ogni singola pianta ha già fornito.

L'adozione di un simile canone, oltre a rispondere al rispetto di principi di effettività ed attualità della prova, si armonizza anche con quell'indirizzo che, ponendo al centro il tema dell'offensività della condotta, esclude che la coltivazione possa integrare estremi di reato, quando la sostanza ricavata dalla singola pianta sia inidonea a produrre effetto drogante (Cfr. ex plurimis Trib. Bari Sez. II, 10-01-2011, Va.Lu.)

Il carattere di reato di pericolo presunto, ascrivibile alla coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti, concreta, pertanto, una condotta priva dal requisito della offensività, solo quando il bene tutelato non sia

stato per nulla lesa o messo in pericolo, anche se in grado minimo.

E', dunque, plausibile la circostanza, che, all'interno di un'ampia coltivazione di piante (dalle quali ricavare sostanze stupefacenti), sia possibile la coesistenza fra arbusti, alcuni dei quali presentino il perfezionamento del ciclo di maturazione – con produzione di sostanza drogante - ed altri, invece, ancora immaturi.

Dunque, la verifica deve avere ad oggetto ogni singola pianta, onde ricavare un eventuale dato complessivo. E' evidente che l'abbandono di quell'indirizzo giurisprudenziale che poneva come fulcro valutativo esclusivo il solo numero delle piante rinvenute (e costituenti la piantagione), e la contestuale adesione ad un orientamento che privilegia, invece, a contrario, l'effettiva attitudine offensiva di ciascuna di esse all'atto del sequestro delle stesse (seppure con i limiti che si sono esposti), permette indubbiamente una più rigorosa disamina della concreta applicabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità allo specifico caso. Attraverso la raccolta di un dato ponderale preciso (l'effettiva quantità del principio attivo prodotto e frutto della coltivazione), che venga correlato al momento in cui la verifica viene posta in essere (e non già, invece, rispetto a vaghe ipotesi futuribili), diviene possibile dare corso in modo corretto al procedimento di comparazione dello specifico quantitativo di principio attivo, riguardo al parametro dato dal valore soglia (pari a 2.000 volte l'unità di quantità massima detenibile).

Va ricordato, a chiusura di queste riflessioni, che la nuova lettura dei limiti, in base ai quali si può ravvisare la sussistenza o meno dell'ingente quantità, propone una situazione tanto inedita, quanto interessante.

Alla luce delle conclusioni della Corte Suprema è, dunque, permessa l'affermazione della ravvisabilità di un doppio binario interpretativo.

a) Si è, infatti, da un lato, in presenza di un vero e proprio automatismo, consistente nell'esclusione dell'ingente quantità, quando il principio attivo della sostanza non superi il ricordato valore soglia di 2000 volte la Q.M.D., che, per la cannabis, è pari a 500 mg. .

Vale, quindi, a dire che se il peso del principio attivo risulta inferiore ad 1 chilogrammo, la circostanza aggravante va esclusa.

b) Prevale, invece, dall'altro, la discrezionalità del giudice, invece, ove il dato ponderale ecceda il limite ricordato, in quanto il superamento del valore soglia non determina affatto l'automatica applicazione dell'aggravante.

La sentenza delle SS.UU., infatti facultizza il giudice, in simile eventualità, ad operare una valutazione in concreto, cioè autorizza l'utilizzo interpretativo anche di ulteriori elementi di carattere soggettivo, dai quali derivare argomenti per l'applicazione o meno della previsione dell'art. 80/2° dpr 309/90.

Dunque, lo scavalcamento del tetto quantitativo, al di sotto del quale è pacificamente inoperativa l'aggravante in parola, non costituisce, di per sé solo, indizio decisivo e autonomamente concludente di segno sfavorevole all'inquisito.

Esso, infatti, deve trovare anche in ulteriori e distinti fatti o condotte, effettivo indicatore della pertinente ricorrenza, nel caso concreto, del concetto di ingente quantità.

Ritiene, peraltro, chi scrive che l'esclusione dell'automatismo in senso negativo e l'obbligo di corroborare il dato di eccedenza del limite ponderale, con altri elementi concludenti, possa comportare soluzioni ed effetti favorevoli all'imputato, per lo più, quando il quantitativo non paia eccedere in modo particolare il limite in questione.

Resta il convincimento che l'unico percorso ermeneutico corretto, per rendere effettivamente compatibile l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità alla condotta coltivativa, debba superare l'indicazione del Supremo Collegio.

Appare, pertanto, necessario uno sforzo di elaborazione ideativa, che tenga conto della fenomenologia e delle situazioni reali che costituiscono l'*humus* della coltivazione.

Sino ad oggi la coltivazione è stata valutata e giudicata, nelle aule di giustizia in maniera assolutamente distaccata ed astratta, solamente in funzione della teorica pericolosità di cui tale condotta sarebbe connotata.

Mai (al massimo eccezionalmente) sono stati presi in esame caratteri ed aspetti fondamentali di una condotta composita, articolata, i cui effetti sul piano anche penalistico, talora sfuggono al diretto controllo dell'uomo.

La sentenza in commento deve essere un punto di partenza per ripensare, anche alla luce delle indicazioni, che ci provengono dal diritto comunitario, il relativo regime sanzionatorio.

[1] Si ricordi che l'unità di quantità massima detenibile (Q.M.D.) per la cannabis è tabellarmente pari a mg 500. Tale dato, quindi, va moltiplicato per 2000 volte, onde ottenere aritmeticamente il valore discriminante.

21-03-2013 11:09 Immigrazione. Poligamia e ricongiungimento familiare: Corte Cassazione nega ricongiungimento anche se a chiederlo e' il figlio

[Emmanuela Bertucci](#)



Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza 28 febbraio 2013, n. 4984) esclude la possibilita' di ricongiungimento familiare del figlio con la madre se il matrimonio di quest'ultima e' poligamico, e il marito gia' convive in Italia con altra moglie.

Il ricongiungimento familiare con piu' di un coniuge, in caso di matrimonio poligamico, e' espressamente vietato dal testo unico dell'immigrazione dal 2009, quando l'art. 29 fu riformato (dall'articolo 1, comma 22, lettera s, della legge 15 luglio 2009, n. 94), con l'inserimento del comma 1 ter: "non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale", ma la vicenda all'esame della Corte di Cassazione aveva ad oggetto un caso parzialmente diverso poiche' il ricongiungimento era richiesto non gia' dal coniuge, ma dal figlio: un cittadino marocchino chiedeva il ricongiungimento con la madre, in quanto priva di mezzi di sostentamento e di altri figli nel paese d'origine. Quest'ultima, tuttavia, risultava gia' sposata con il padre del richiedente sebbene separata del marito - soggiornante in Italia - da piu' di venti anni, il quale aveva a sua volta richiesto (e ottenuto) il ricongiungimento familiare in favore di un'altra moglie. A causa della situazione di poligamia, vietata nel nostro ordinamento, che si sarebbe determinata con l'ingresso e il soggiorno nel nostro paese della madre del ricorrente, il Consolato Generale di Casablanca aveva negato il visto.

Il cittadino marocchino proponeva allora una azione giudiziaria per ottenere il ricongiungimento con la madre, ottenendolo in primo e secondo grado di giudizio; secondo la Corte d'Appello di Venezia infatti sebbene l'art. 29 espressamente vieti il ricongiungimento del coniuge poligamico se e' gia' presente in Italia altro coniuge, non era questo il caso, poiche' nel caso di specie la domanda era formulata dal figlio e non dal coniuge già convivente con altro coniuge.

Il Ministero degli Esteri ricorreva in Cassazione evidenziando che: "*il divieto introdotto nella norma, peraltro preesistente, in via sistematica nell'ordinamento interno, opera oggettivamente ogni qual volta possa verificarsi una situazione di poligamia, contrastante con il diritto familiare italiano. Risulta, conseguentemente, irrilevante che a formulare la domanda sia stato il figlio e non il coniuge, già soggiornante in Italia con altra moglie*".

La Corte di Cassazione ha dato ragione al Ministero ritenendo che l'art. 29 comma primo ter d.lgs 286 del 1998 "*stabilisce un divieto che opera oggettivamente nei confronti delle richieste di ricongiungimento familiare proposte in favore del coniuge di un cittadino straniero già regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia, non distinguendo soggettivamente la provenienza della domanda, e al contrario mirando ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria al nostro ordine pubblico anche costituzionale; [...] il divieto di poligamia non è condizionato da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in sé e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali*".

L'unico precedente giurisprudenziale a noi noto e' una sentenza del TAR Emilia-Romagna del 1994 (TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, sez. I, 14 dicembre 1994 n. 926 - Galoppini, Ricongiungimento e poligamia, Dir. Famiglia 2000, 02, p. 739 ss.) che dichiaro' inammissibile la richiesta di ricongiungimento familiare per due donne al marito comune poiche' la legge personale dello straniero era contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

In quella vicenda il Tribunale nego' il ricongiungimento di un cittadino marocchino a due mogli, che nel frattempo regolarizzavano comunque il loro soggiorno a titolo diverso, usufruendo di una sanatoria. Sebbene i due provvedimenti siano stati emessi a distanza di quasi vent'anni uno dall'altro, suscitano entrambi una riflessione sul paradosso fra il richiamo alla legge e all'ordine (la contrarieta' a norme imperative, all'ordine pubblico e al buoncostume) e le soluzioni pratiche "tollerate" dall'ordinamento. Nel caso del 1994 non fu consentito che le due donne entrassero "in qualita'" di mogli, ma nessun problema creo' che le due donne si regolarizzassero con sanatoria come lavoratrici, poi probabilmente vivendo come famiglia di fatto - ai sensi della normativa italiana - e famiglia "ufficiale" - secondo la legge nazionale. Nel caso oggi all'attenzione della Corte di Cassazione avviene invece il contrario, la donna non puo' fare ingresso in Italia su ricongiungimento richiesto dal figlio, benché sia intenzionata a vivere con lui e non con il coniuge con il quale e' di fatto separata da anni. La stessa donna potrebbe pero' entrare in Italia tramite decreto flussi per motivi di lavoro.

Come a dire, l'importante e' che non ci sia la "veste formale" di coniuge "ulteriore rispetto al primo": e' sufficiente che il coniuge poligamo non entri a tale titolo, disinteressandosi - giustamente peraltro - lo Stato su dove i singoli risiedano, se tutti sotto lo stesso "tetto" coniugale o meno. Il risultato e' una singolare, e un

po' schizofrenica, selezione delle conseguenze dell'unione poligamica accettabili per il nostro sistema giuridico.

21-03-2013 14:28 **Legalizzare tutte le droghe. Intervista a Jeffrey Miron**

[Redazione](#)



Jeffrey Miron, 56 anni, si considera un liberale tenace. Ha studiato gli effetti della criminalizzazione delle droghe per 15 anni, e pensa che si sia esagerato sempre e che tutti i tipi di droghe debbano essere legalizzate. E' stato presidente del Dipartimento di Economia dell'Universita' di Boston tra il 1992 e il 1998. Oggi insegna al Dipartimento di Economia dell'Universita' di Harvard.

D. Perche' si dovrebbe legalizzare l'eroina, la cocaina e la marijuana?

R. La proibizione delle droghe e' la peggiore soluzione per prevenirne il consumo. In primo luogo c'e' la conseguenza di un mercato nero corrotto e che costa vite umane. In secondo luogo impone limitazioni alle persone che non possono consumare droghe. In terzo luogo, proibire le droghe e' costoso.

D. Perche' costoso?

R. Se legalizzassero le droghe, gli Usa potrebbero risparmiare tra 85.000 e 90.000 milioni di Usd all'anno. Oggi la meta' di questi importi finanzia le attuali politiche antidroga, e l'altra meta' si perde in imposte con cui gli Usa potrebbero tassare le droghe legali.

D. Sul piatto della bilancia, pero', ci sono molte persone che diventerebbero dipendenti delle droghe.

R. Supponiamo che, in seguito alla legalizzazione, il consumo delle droghe aumentasse. Sarebbe un male? Se applichiamo le norme dell'economia questo e' (almeno in parte) qualcosa di buono. Qualunque politica che mi impedisce di avere cio' che desidero, impedisce la mia felicita'.

D. Le droghe portano alla dipendenza. Annebbiano la felicita' delle persone.

R. La dipendenza non e' il problema. Molte persone sono dipendenti dalla caffeina e nessuno si preoccupa. Molte persone sono dipendenti dello sport, della birra o del cibo. E questo non da' fastidio allo Stato.

D. Lo Stato dovrebbe trattare lo sport e la cocaina allo stesso modo?

R. Gli effetti della cocaina vengono presentati in un modo eccessivamente esagerato. Ci sono banchieri di Wall Street che sniffano cocaina: guadagnano molti soldi, usufruiscono di un buon sistema sanitario, hanno una famiglia e uno stabile trend di vita. Molti di loro smettono anche di consumare cocaina. Ho l'impressione che queste persone godono nel consumarla. E ci sono anche persone che fumano crack e conducono una vita molto diversa dagli agenti di Borsa; sono persone con pochi guadagni, senza lavoro e con una salute malmessa. Molte di esse fanno una brutta fine. Ma la cocaina non ha colpe in merito. La colpa e' della loro pessima vita.

D. Intende dire che il crack non fa male?

R. E' possibile consumare crack per molto tempo e poi smettere? Ci sono dati che lo confermano. Le lobby proibizioniste esagerano molto per raggiungere i propri obiettivi. Le droghe sono molto meno pericolose di quanto la gente pensi. Non e' chiaro che consumare marijuana o cocaina non ha effetti negativi considerevoli se il prodotto e' a prezzi accessibili, se non dobbiamo rischiare la vita per farlo e se il prodotto non e' diluito, senza saperlo, con sostanze piu' o meno pericolose.

D. Lei sostiene che non e' pericoloso iniettarsi eroina?

R. L'iniezione e' tanto diffusa perche', con la proibizione, l'eroina e' costosa e questo modo di consumarla consente di farlo spendendo meno soldi. Se le droghe fossero molto meno costose, la maggior parte delle persone probabilmente fumerebbe eroina invece di iniettarsela.

D. Ancora: pensa che sarebbe un fatto positivo che la legalizzazione portasse ad un aumento del consumo di droghe?

R. Se credi in tutto cio' che gli statunitensi dicono di credere -liberta', individualita', responsabilita' personale- occorre legalizzare le droghe. Il massimo dovrebbe essere che tutti possono fare quello che vogliono, fintanto che questo non sia nocivo per qualcun altro. Si presuppone che non si provochi danni a nessun altro quando si consuma droga, ma i dati scientifici non sostengono questa ipotesi.

D. La cocaina fa si' che la gente diventi aggressiva.

R. Le prove scientifiche di questo sono molto flebili. La maggior parte delle prove che indicano una relazione tra violenza e droghe, si riferisce all'alcool. Questo vuol dire che andrebbe proibito l'alcool? Per questo la

legalizzazione di tutte le droghe ridurrebbe drasticamente la quantità di violenza che c'è in Usa.

D. Come?

R. La proibizione porta alla violenza. Rivolgersi al mercato nero è inevitabile, si genera violenza perché i conflitti tra le parti, impliciti nel traffico di droghe, non possono essere risolti con mezzi legali nell'ambito del sistema giudiziario. Si è obbligati a vivere in un mondo in penombra in cui ci si ammazza gli uni con gli altri invece di avere a che fare con avvocati che affrontano i problemi nei tribunali.

D. Quindi lo Stato dovrebbe consentire ai cartelli di proseguire nel loro business se non di più?

R. Ci sono studi che dimostrano che il livello di violenza si riduce quando lo Stato smette di intervenire nel traffico di droghe, grazie al fatto che ci sono meno conflitti fra narcotrafficanti. Le ultime dimostrazioni a conferma vengono dal Messico. La violenza connessa alle droghe è molto che esiste. Ma c'è stato un aumento notevole ed una escalation di violenza da quando il presidente dell'epoca Felipe Calderon dichiarò la guerra contro le droghe nel 2006. Abbiamo calcolato che la percentuale di omicidi in Usa potrebbe calare di circa il 25% se le droghe fossero legali.

D. Come varierebbero i prezzi delle droghe in conseguenza della legalizzazione?

R. I prezzi della marijuana varierebbero di poco. Se confrontiamo i prezzi del mercato nero con i prezzi di quello legale lì dove la marijuana è oggi praticamente legale, per esempio in Olanda, sono molto simili. I prezzi che si pagano per la cocaina potrebbero invece diminuire in modo consistente.

D. Di conseguenza tutto il Paese snifferebbe cocaina.

R. Il consumo delle droghe più innocue probabilmente aumenterebbe. E ci sarebbe un maggior numero di persone che occasionalmente consumerebbe una qualche droga. Ma, finito il proibizionismo in Usa, quando il whisky di malto senza altri mescolii divenne legale, l'intero Paese non si ritrovò dipendente dal whisky.

D. Come democrazia, non abbiamo il dovere di proteggere le persone da se stesse?

R. Credo che le persone che provocano danni a se stesse con le droghe continuerebbero a farlo, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano legali o meno.

D. Non abbiamo un obbligo morale?

R. Se un amico fa qualcosa di stupido, crede che intervenendo la situazione migliorerebbe o peggiorerebbe? Credo che mettere il suo amico in carcere e obbligarlo a sottostare ad una terapia non sia la soluzione migliore. Credo sia meglio parlargli in modo tranquillo e sereno.

D. Parlare è la soluzione per il problema delle droghe?

R. Certamente, la proibizione non è la soluzione.

D. E quindi, perché le droghe sono vietate?

R. Le persone ingenui credono che se qualcosa è illegale, la gente non lo farà. È chiaro che non è così. Alcuni credono che se le manteniamo illegali, il prezzo aumenterà e ci saranno meno persone che consumano le droghe. Ma per alcuni il prezzo non è un fattore determinante.

D. Come sarebbe un mondo in cui le droghe fossero legali?

R. Come il Portogallo. Lì sono diversi anni che il consumo è legale e si sono avute variazioni minime nell'aumento del consumo di droghe. La legalizzazione non farebbe aumentare in gran quantità la percentuale di consumo. E se la gente cominciasse a fumare marijuana, questo non avrebbe nessun peso. È certo.

D. Sul serio chiede che le droghe si vendano nei supermercati?

R. Sì.

D. La prescrizione delle droghe sarebbe una possibilità?

R. Una prescrizione molto larga come quella della California non ha provocato alcun danno, perché chiunque ti dà una ricetta. Però, facendo così, che vantaggio si ha? Se esiste una legge per la prescrizione molto restrittiva, di conseguenza si avrà un mercato nero.

D. Che succederà nel mercato nero se si legalizzassero le droghe?

R. Ognuno potrebbe scegliere. Potrebbe comprare la cocaina nel supermercato o comprarsela da uno sconosciuto trafficante messicano in un angolo di strada dove potrebbe essere ammazzato. Il mercato nero scomparirebbe.

D. Che succederà per i cartelli della droga?

R. Se le droghe si legalizzassero molti cartelli del Messico faranno tesoro della loro esperienza per creare subito delle imprese legali. Credo che sarebbero i primi e avrebbero buoni prodotti e una buona rete di distribuzione. Non è per niente chiaro se i cartelli della droga vogliono la legalizzazione. El Chapo Guzman, a capo del cartello più grosso del mondo, ha un vantaggio di partenza perché è un criminale con molta esperienza; per questo è tanto ricco. Se non ci fosse un mercato nero delle droghe, Guzman perderebbe il suo vantaggio.

D. Le droghe dovrebbero essere tassate?

R. Una tassa alta è una cattiva idea perché sarebbe un incentivo alla creazione di un mercato nero.

D. Perché nessuno sta mettendo in pratica le sue proposte?

R. Diverse migliaia di persone che ricoprono incarichi pubblici si ritroverebbero senza lavoro in seguito alla legalizzazione. I centri di riabilitazione perderebbero molti clienti perché molte delle persone a cui prestano le cure ci vanno in quanto obbligate dal sistema giudiziario. Anche le persone che costruiscono carceri hanno interesse che ci sia un alto numero di detenuti. E nel contempo, alla Chiesa non piacciono le droghe e negli

Usa la Chiesa e' potente.

D. Lei consuma droghe?

R. No. Ho fumato dell'erba quando ero studente, ma poi non ho continuato. Ma se domani si legalizzassero le droghe, sarebbe possibile che le provassi tutte. Dubito che le consumerei piu' di una volta, ma dopo che ho fatto varie ricerche in materia, provo curiosita'.

(intervista di Takis Wurger pubblicata sul settimanale Der Spiegel del 19/03/2013)

22-03-2013 14:30 **Adhd (deficit di attenzione e iperattività), Kiwanis e Aifa alleati per i bambini**

[Redazione](#)



Riceviamo e volentieri pubblichiamo - Da [Kiwanis](#) un aiuto concreto, 2mila euro, ai progetti di [A.I.F.A.](#) Varese a sostegno dei bambini con disturbi da deficit di attenzione e iperattività.

La prima iniziativa finanziata con i fondi raccolti lo scorso ottobre grazie al grande successo della commedia "Gatti da legare", presentata al Teatro Apollonio dalla compagnia Effetti Collaterali con il patrocinio del Comune di Varese.

Con "[Stop al disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività](#)", noto come ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), A.I.F.A. contribuirà a diffondere innanzitutto l'informazione e la formazione su queste patologie che riguardano un numero significativo di bambini anche a Varese.

"Ringrazio Kiwanis. Sono felicissima di questo importante contributo che ci permette di realizzare un progetto molto utile per semplificare la vita scolastica dei ragazzi affetti da ADHD", spiega Astrid Gollner Presidente di A.I.F.A. onlus lombardia.

La prima tappa è un seminario per insegnanti ed educatori che affiancano i bambini affetti da disturbi da deficit di attenzione e iperattività.

"I dati internazionali parlano di un problema che riguarda il 4% della popolazione in età evolutiva tra i 6 e i 18 anni. Le forme di ADHD sono poco conosciute, in effetti il Ministero della salute lo ha riconosciuto da poco come patologia neuropsichiatrica reale e molto invalidante. Questi sono ragazzi che vengono sempre considerati maleducati e svogliati. Ma non è un problema né loro, né dei loro genitori, si tratta di comportamenti non controllabili. L'iperattività e la disattenzione sono l'altra faccia molto frequente e presente".

Ecco le ragioni di un progetto seminariale che serve a dare ad insegnanti ed educatori oltre alle conoscenze anche gli strumenti per approcciare nel modo migliore la relazione con questi ragazzi.

"Con il corretto percorso possiamo intervenire a supporto delle famiglie e dare le corrette informazioni agli insegnanti per sviluppare strategie relazionali utili a migliorare le performance scolastiche".

Insomma passi concreti per affrontare una difficoltà sempre più diffusa tra i ragazzi.

Grande soddisfazione anche da Kiwanis ed Effetti Collaterali: "La possibilità di sostenere iniziative reali grazie alla grande partecipazione della cittadinanza rappresenta uno stimolo a proseguire su questa strada di collaborazione tra cultura, divertimento e impegno sociale", dicono dalla compagnia teatrale di San Vittore.

"Il percorso di formazione rivolto agli insegnanti rispetto alle difficoltà di apprendimento scolastico dei bambini della nostra comunità territoriale si è rivelato nella prima edizione 2011 (promossa da AIFA e Kiwanis con il patrocinio del Comune di Varese, del provveditorato e dell'Università dell'Insubria) un'iniziativa efficace e che ha visto una grande partecipazione. Ci auguriamo che il secondo corso di preparazione degli insegnanti risponda alle esigenze dei più piccoli che saranno i cittadini di domani. Grazie alla Compagnia teatrale ed al Comune di Varese per aver dato la possibilità di raccogliere i fondi per un'iniziativa tanto lodevole", è il commento del Dott. Alfonso Carollo Presidente di Kiwanis Varese.

Nei prossimi mesi Kiwanis destinerà i restanti fondi raccolti ai progetti selezionati come meritevoli di supporto.

25-03-2013 11:03 **Stupefacenti: uso esclusivamente personale e lieve entità. Commento alla sentenza di Cassazione n. 9723/13**

[Carlo Alberto Zaina](#)



La Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione affronta, con la recentissima sentenza 9723/13, pubblicata lo scorso 28 febbraio, sia il tema dei limiti di applicabilità ad ipotesi detentive della scriminante dell'**uso esclusivamente personale**, che quello della configurabilità concreta di fattispecie che giustifichino il riconoscimento della circostanza attenuante - ad effetto speciale - della **lieve entità** prevista dal comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90.

a)
LA DETENZIONE AD USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE :
CANONI ERMENEUTICI E CRITICHE ALLA POSIZIONE
DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

Il giudice di legittimità manifesta di condividere ed apprezzare l'intervento della Corte territoriale posto che essa corregge, in appello, l'impostazione, a propria volta, esplicitata dal GUP.

In primo grado, il giudicante pare avere, infatti, sostenuto la tesi, che declina il principio per cui, attraverso la previsione della locuzione "**uso esclusivamente personale**", il legislatore avrebbe introdotto, allo scopo di dirimere ogni dubbio e creare una regola certa di giudizio - in relazione alla complessa questione della detenzione di stupefacente - una presunzione semplice di carattere negativo.

Stando a tale indirizzo, quindi, ogni qualvolta non fosse stata dimostrata, esclusivamente da parte dell'indagato/imputato, la destinazione finale personale dello stupefacente detenuto, la condotta deve venire classificata come sicuramente illecita, (e, dunque, penalmente rilevante).

A tale conclusione si pervenirebbe, in virtù di una valutazione complessiva della condotta, che, peraltro, sia assolutamente svincolata dall'esistenza di prove a sostegno della asserita illiceità.

L'adesione a questa tendenza interpretativa ha sempre - naturalmente - postulato e comportato, in grave deroga ai principi generali del diritto, l'inversione dell'onere della prova, (gravame che, invece, compete alla parte che intenda invocare l'esistenza di un fatto o di un comportamento a sé favorevole o sfavorevole ad altri).

Si verrebbe, così, in modo del tutto inammissibile, ad attribuire alla difesa, l'obbligo di dimostrare la propria innocenza e manlevando, contemporaneamente, in maniera giuridicamente indebita, l'accusa dal genetico dovere di provare la colpevolezza dell'indagato/imputato.

La sentenza in commento riafferma, invece, quella condivisibile ed auspicabile visione, che assegna all'accusa lo specifico compito di selezionare, raccogliere ed indicare in modo logico (e plausibile) i cd. "**elementi di contraddizione**"^[1] che si reputano fraporsi all'evocata scriminante soggettiva.

Siffatto onere appare, altresì, necessariamente patrimonio anche del giudicante - per quanto di propria competenza -.

La scelta deliberativa di ricondurre una condotta detentiva nell'alveo penale piuttosto che in quella della sola rilevanza amministrativa (o viceversa) va, infatti, coniugata, ad avviso della Suprema Corte, attraverso un ampio scrutinio di "**tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto-reato**".

Va, però, rilevato che la sentenza in commento suscita un moto di perplessità, laddove essa conferisce al dato ponderale - in relazione al caso concreto (circa 88 grammi lordi) - un valore sintomatico di assoluta eccedenza rispetto all'intrinseca necessità del singolo detentore, tale, quindi, da escludere l'operatività della causa giustificativa dell'uso personale.

Sull'altare della suggestione fornita dal peso (criterio, che l'esperienza forense ci mostra, invece, come suscettibile di interpretazioni estremamente variabili, se non ondivaghe), vengono, pertanto, così immolati, indicatori, ai quali, invece, in altre occasioni, sono state attribuite autorevoli valenze sul piano probatorio^[2]. Ma il dubbio non è circoscritto solo a questa sfaccettatura.

V'è, inoltre, da rilevare che non pare persuasiva e condivisibile la scelta della Corte di affidarsi alla dose media giornaliera, evocata quale parametro, per determinare (o meno) la compatibilità del compendio

stupefacente ad un uso esclusivamente personale.

Va, infatti, osservato che in forza di questa opzione, il giudice di legittimità disapplica inspiegabilmente il canone costituito dalla QUANTITA' MASSIMA DETENIBILE.

Per chiarire i termini della critica, che si va svolgendo, è necessario un breve riepilogo storico.

In funzione della riforma del dpr 309/90, fu insediata dal Ministro della salute dell'epoca (Storace) l'11 febbraio 2006 una commissione scientifica di studio con il compito, tra l'altro, di «**definire per ciascuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope descritte nella Tabella I "allegata alla legge" i limiti quantitativi massimi di principio attivo riferibili ad un consumo esclusivamente personale**»[3].

Va precisato, che pare che, ad espresso giudizio della commissione istituita dal ministro Storace,

«**.....soltanto uno dei dati elaborati - cioè quello relativo alla dose media singola, intesa come quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo - fosse «espressione» di evidenza scientifica**»[4].

Accolto tale presupposto, venne, quindi, adottato dal Governo (in carica all'epoca) il decreto 11 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006.

Si legge testualmente nelle premesse di tale provvedimento che la commissione «**ha osservato che i valori della dose singola efficace sono espressione di evidenza scientifica, mentre permangono margini di incertezza nei valori relativi alla frequenza di assunzione nell'arco della giornata che, a giudizio della stessa commissione, richiedono ulteriori approfondimenti**», venendo confermato, così, il giudizio della commissione Storace.

In buona sostanza, balza all'evidenza che gli esperti incaricati non avevano raggiunto alcuna forma di accordo su quello che avrebbe potuto costituire il termine di paragone per definire il concetto di uso personale.

Se, infatti, utilizzando la dose media giornaliera, si poteva identificare un'unità (*quantum*) di principio attivo effettivamente drogante, (onde poter accertare, quindi, quando una cessione di sostanza potesse assumere contorni penalmente rilevanti), rimaneva desolatamente irrisolta la questione di quale quantitativo di principio attivo stupefacente potesse, invece, apparire funzionale all'uso personale (ed anche l'arco di tempo nel quale si ipotizzasse l'effettiva possibilità di esaurire il consumo di tale sostanza)[5].

Poiché, però, un simile approfondimento, per la sua complessità, avrebbe comportato, senza ombra di dubbio, un ritardo tutt'altro che lieve, della pubblicazione del nuovo testo legislativo, il Governo intese seguire una via assolutamente e discutibilmente compromissoria per potere inquadrare il concetto di **uso esclusivamente personale**.

Essa si tradusse nella adozione della formula «**allo stato, ai fini dell'attuazione del disposto dell'articolo 73, comma 1-bis, del Testo unico citato, appare opportuno utilizzare i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementati in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie**».

Si è, così, giunti *a fortiori* all'introduzione di quella che è stata definita **QUANTITA' MASSIMA DETENIBILE** e che trova la sua esclusiva ragione funzionale nella finalità di disciplinare, proprio le condotte – concernenti gli stupefacenti - che sia vincolate escatologicamente ad un uso personale[6].

Deriva, pertanto, dal complesso delle considerazioni storiche, logiche e giuridiche, che precedono, che l'eventuale adozione giurisprudenziale del canone della **dose media giornaliera**, in relazione alla condotta detentiva (e, comunque, relativamente all'insieme delle condotte che appaiono strumentali all'uso personale), appare del tutto improprio e, comunque, non corretto, perché non pertinente.

La **dose media giornaliera** costituisce, infatti, criterio da utilizzare solamente in relazione a comportamenti di cessione a terzi di quantitativi di stupefacenti, onde inferire la reale gravità della condotta posta concretamente in essere.

Come, pertanto, appare dal complesso delle considerazioni sin qui svolte, nel caso di specie – come, però, anche in altre situazioni recentemente affrontate dal S.C. - la suddivisione in **D.M.G.** del quantitativo di stupefacente detenuto dall'imputato, costituisce metodica e procedura per nulla corretta, in quanto offre un risultato aritmetico (le dosi) incompatibile – sia sul piano logico, che su quello strettamente quantitativo - con la condotta oggetto di incriminazione .

b)

LA APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE AD EFFETTO SPECIALE DEL COMMA 5 DELL'ART. 73 .

La Corte, intervenendo, poi, sul tema del comma 5° dell'art. 73 dpr 309/90, afferma come l'applicazione di tale circostanza venga governata da canoni assolutamente autonomi rispetto a quelli che vanno adottati per ravvisare (o meno) la destinazione ad uso personale.

E' di tutta evidenza che già la definizione "**lieve entità**" contenga in *re ipsa* uno dei canoni che si impongono sul piano logico-giuridico per la soluzione del problema e cioè la "**minima offensività penale della condotta**".

La circostanza attenuante in questione si sostanzia, come noto, di un insieme di parametri, che vanno esaminati l'uno indipendentemente dagli altri (peso dello stupefacente, modalità o circostanze dell'azione e

mezzi utilizzati).

Per costante giurisprudenza, il vaglio in senso negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge deve condurre ad escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità (Cfr. App. Lecce, 5 settembre 2012, Da.Ma. in www.leggiditalia.it).

Appare, dunque, del tutto condivisibile il principio manifestato dalla sentenza, laddove impone che il giudice, in presenza di elementi fattuali di carattere equivoco – in relazione al genetico principio di minima offensività – operi una ricognizione globale di tutti i canoni contenuti nel citato comma 5°.

Il collegio di legittimità, inoltre, riafferma, in modo del tutto inequivoco e tassativo, come il criterio prevalente e centrale, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante ad effetto speciale in oggetto, sia rinvenibile nel peso della sostanza.

Ove la stessa non appaia "*considerevole*" (aggettivo testualmente usato in sentenza), vale a dire quando il dato ponderale, di per sé solo, non risulti idoneo ad escludere la possibilità, per l'imputato, di invocare l'operatività del temperamento sanzionatorio fornito dalla circostanza delle **lieve entità**, solo la presenza di altri indici (tra quelli stabiliti *ex lege*) che risultino incompatibili con un giudizio finale e complessivo di minima offensività, può costituire utile e efficace riferimento motivato.

Il recupero dei criteri sussidiari, solo in assenza di una decisiva capacità dell'aspetto ponderale di porsi – in uno specifico caso - quale unico ed esclusivo elemento condizionante in senso negativo il giudizio di riconoscimento della circostanza attenuante, dimostra, al di là delle varie considerazioni che hanno affollato la giurisprudenza, come il giudizio sulla fattispecie attenuata, non pare potere prescindere dal ricorso a tranquillizzanti riferimenti aritmetici (sia in senso favorevole, che in senso negativo)[7].

[1] Affermazione testuale utilizzata dalla sentenza in commento

[2] V. *ex plurimis* Cass. VI, 10-01-2013, n. 6571 per la **quale il solo dato del superamento del limite quantitativo di cui al citato decreto ministeriale non può costituire ragione per ritenere dimostrato lo spaccio di droga**. Ed ancora Trib. Perugia, 16-11-2012 Ma.Fa. **Il mero rinvenimento della sostanza, seppure in quantità superiore alla soglia massima, non può ritenersi di per sé, sufficiente a dedurre la finalità di spaccio potendo, essa, essere consumata dall'imputato, tossicodipendente, sebbene nell'arco di alcuni giorni o settimane. Il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorte di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice valutare globalmente, sulla base di ulteriori parametri, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione.**

[3] V. www.leg15.camera.it Camera dei deputati riassunto stenografico della Seduta n. 76 di domenica 19 novembre 2006

[4] idem

[5] Il dato temporale a tutt'oggi rimane una incognita estremamente variabile

[6] L'allegato al decreto, intitolato «**Limiti massimi previsti dall'articolo 73, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, modificato dalla legge n. 49/2006**», elenca, in ordine alfabetico, le 170 sostanze della Tabella I del Testo unico sugli stupefacenti; per circa 50 di queste sostanze, accanto alla denominazione comune e alla denominazione chimica, vengono indicate, in tre distinte colonne, da sinistra verso destra, la dose media singola in milligrammi, il moltiplicatore ed i quantitativi massimi in milligrammi (soglia), cioè i limiti quantitativi per uso esclusivamente personale previsti dal citato articolo 73 del Testo unico. Dalla colonna relativa al moltiplicatore si evince subito che sono stati previsti valori diversi (due, tre, cinque, dieci o venti), a seconda delle sostanze prese in considerazione..

[7] Trib. Firenze Sez. I, 30-08-2012, Be.Ka.Mo., **Incorre nell'imputazione per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti il prevenuto che illecitamente cedeva ad un terzo tre boccette di metadone cloridrato mettendo inoltre in vendita una bustina di eroina del peso di 3 grammi lordi. La fattispecie ascritta è riconducibile all'ipotesi attenuata di cui al comma 5° dell'art. 73 potendo riconoscersi l'attenuante in questione, solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta deducibile sia da dato qualitativo che quantitativo della sostanza, sia dagli altri parametri indicati dalla norma come i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione. Nel caso di specie appare evidente che il quantitativo della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e quella effettivamente ceduta in uso con modalità rudimentali, consentono certamente di ritenere integrata la fattispecie attenuata della lieve entità.**

AVVERTENZE è un quotidiano dell'Aduc registrato al n. 5761/10 del Tribunale di Firenze.

Direttore Domenico Murrone.

Edito da Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze

Tel: 055.290606

Fax: 055.290118

URL: <http://avvertenze.aduc.it>

NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA!

Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti.

Se ci ritieni utili, sostienici con una donazione da 25, 50, 100, 250, o 500 euro o con un contributo a tua scelta:

- con carta di credito sul nostro sito sicuro <https://ssl.sitilab.it/aduc.it/>
 - CC/postale n. 10411502, IBAN: IT81 F 07601 02800 000010411502
 - CC/bancario CRF Ag. 17 Firenze n. 7977, IBAN: IT11 O 06160 02817 000007977C00
(N.B. il carattere a sé stante è la lettera O e non la cifra zero)
-